Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 90

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 1° aprile 1982

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Bolzano

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 90 DEL 1° APRILE 1982:

MINISTERO DELLA SANITA'

CIRCOLARE 24 marzo 1982, n. **21.**
Norme per l'attuazione dell'inventario (CEE) delle sostanze chimiche esistenti.

(1607)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981, n. **1112.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Palermo e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 67, relativo al corso di laurea in farmacia, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

chimica dei prodotti dietetici;
farmacognosia;
chimica delle sostanze organiche naturali;
stechiometria;
microbiologia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *marzo* 1982
Registro n. 41 *Istruzione, foglio n.* 292

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981, n. **1113.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Pavia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Pavia e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 86, relativo al corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche, è aggiunto il nuovo seguente comma:

Per essere ammesso a sostenere l'esame di Stato per l'esercizio della professione di farmacista, il laureato in chimica e tecnologia farmaceutiche deve aver compiuto un semestre di pratica professionale presso una farmacia oppure un trimestre presso una industria farmaceutica. Il periodo di pratica professionale dovrà aver inizio dopo il conseguimento del titolo accademico.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *marzo* 1982
Registro n. 42 *Istruzione, foglio n.* 182

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981, n. **1114.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2233, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Milano e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Considerata la necessità di adeguare la norma sulla direzione delle scuole di perfezionamento, di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali a quanto disposto dall'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 392 dello stauto sono aggiunti i seguenti articoli relativi all'istituzione di una scuola diretta a fini speciali per tecnici neurofisiopatologi presso la facoltà di medicina e chirurgia.

Scuola diretta a fini speciali per tecnici neurofisiopatologi

Art. 393. — La scuola ha lo scopo di preparare gli allievi all'esercizio della professione di tecnico neurofisiopatologo, mediante l'insegnamento teorico di discipline di base e professionali, integrato da esercitazioni e tirocini professionali.

Art. 394. — La durata del corso degli studi per il conseguimento del diploma è di due anni accademici. Le lezioni teoriche ed il tirocinio pratico saranno svolti in istituti universitari. Gli allievi hanno l'obbligo della frequenza alle lezioni, ai seminari ed ai tirocini pratici, secondo le modalità stabilite dal consiglio della scuola.

Art. 395. — Sono ammessi alla scuola gli allievi di ambo i sessi in possesso del titolo di studio della scuola media superiore, che abbiano superato un colloquio attitudinale.

Art. 396. — Il numero massimo dei posti disponibili è stabilito nella misura di trenta, quindici per ciascun anno di corso. I candidati non devono avere superato il trentesimo anno.

1° *Anno*:

1) elementi di elettrotecnica;

2) elementi di tecnica elettronica e nozioni pratiche di riparazione delle apparecchiature biomediche (biennale);

3) nozioni generali di biochimica e biofisica;

4) nozioni generali di anatomia e fisiologia;

5) anatomia dell'apparato motore e del sistema nervoso;

6) nozioni pratiche e teoriche di fisiologia del sistema nervoso (biennale);

7) nozioni pratiche e teoriche di elettroencefalografia e neurofisiologia clinica (biennale).

2° *Anno*:

8) elementi di tecnica elettronica e nozioni pratiche di riparazione delle apparecchiature biomediche;

9) nozioni pratiche e teoriche di fisiologia del sistema nervoso;

10) nozioni di patologia e clinica dell'apparato motore;

11) nozioni pratiche e teoriche di elettromiografia, elettrodiagnostica ed elettroterapia;

12) nozioni di patologia del sistema nervoso;

13) nozioni pratiche e teoriche di elettroencefalografia e neurofisiologia clinica;

14) nozioni teoriche e pratiche di ecoencefalografia, reoencefalografia e metodi di registrazione poligrafica.

Nel secondo anno viene dato particolare risalto alle dimostrazioni pratiche. I corsi saranno integrati da conferenze e da seminari sulle materie di insegnamento.

Art. 397. — Per essere ammessi al secondo anno gli allievi dovranno avere superato gli esami di cui ai punti 1), 3), 4), 5) dell'articolo precedente.

Art. 398. — L'esame finale per il conseguimento del diploma di tecnico neurofisiopatologo consiste in un esame scritto ed una prova pratica, previo superamento degli esami di profitto relativi alle materie di insegnamento di cui ai punti 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14) con cui l'allievo dovrà dimostrare di avere raggiunto un livello di preparazione adeguato nelle materie che sono oggetto di insegnamento. L'esame di diploma dovrà essere superato entro cinque anni dalla data di immatricolazione.

Art. 399. — La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima.

Art. 400. — Il consiglio della scuola è costituito dal direttore e dal corpo docente della scuola.

Art. 401. — Ammontare delle tasse per anno di corso:

tassa annuale di iscrizione	L.	15.000
soprattassa annuale di esame	»	5.000
contributo per esercitazioni pratiche	»	25.000
tassa di diploma	»	50.000
tassa annuale di iscrizione per studenti fuori corso	»	3.000

Il pagamento delle tasse, soprattasse e contributi è ripartibile in due versamenti uguali: il primo da effettuare all'atto dell'iscrizione, il secondo entro il 31 marzo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *marzo* 1982
Registro n. 42 *Istruzione, foglio n.* 183

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981, n. **1115**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Padova, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2133 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2226 e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Padova e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 430 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli:

Titolo XXIV

CENTRO PER LA STORIA DELL'UNIVERSITÀ DI PADOVA

Art. 431. — Il centro per la storia dell'Università di Padova, con sede presso l'archivio antico dell'Università stessa, ha il fine di promuovere con rigore scientifico la conoscenza della storia dell'Università di Padova dalle origini ai nostri giorni e dei suoi rapporti con la cultura italiana ed europea.

Art. 432. — Per raggiungere questo fine il centro cura:

a) la conservazione, l'ordinamento, l'incremento e la consultazione degli archivi dell'Università nell'ambito delle vigenti disposizioni, nonché la riproduzione in microfilms o con altri sistemi fotomeccanici, delle varie fonti manoscritte disperse in Italia e all'estero;

b) la conservazione, la riproduzione fotografica e la schedatura di epigrafi e qualsiasi cimelio, esistenti in sede e fuori sede;

c) la conservazione, l'incremento e la schedatura di una raccolta bibliografica specializzata e di una raccolta iconografica;

d) la conservazione, l'incremento e la schedatura del medagliere;

e) la promozione tra gli studenti universitari ed i giovani laureati di ricerche originali sulla storia dell'Università, procurando e destinando i mezzi occorrenti allo scopo (quali i premi per le migliori tesi di laurea, borse di studio, i contributi di ricerca);

f) la pubblicazione di monografie e di quanto altro possa contribuire alla conoscenza della storia dell'Università.

Art. 433. — Al raggiungimento del suo fine istituzionale, mediante le attività di cui al precedente articolo, il centro provvede con lo stanziamento annualmente assegnatogli dal consiglio di amministrazione dell'Università, oltre che con eventuali sovvenzioni di enti e di singoli, da iscrivere nel bilancio dell'Università.

Art. 434. — Sono organi del centro;

a) l'assemblea generale, presieduta dal rettore o da un suo delegato, inizialmente composta dai membri già facenti parte del comitato per la storia dell'Università di Padova, e successivamente integrata da docenti universitari e studiosi eletti dall'assemblea stessa fra coloro che abbiano contribuito o contribuiscano al progresso della conoscenza della storia dell'Università di Padova;

b) il direttore del centro, nominato dal rettore su designazione, a maggioranza assoluta, dall'assemblea generale, scelto tra i docenti dell'assemblea stessa;

c) il consiglio direttivo, presieduto dal direttore del centro, e composto oltre che dal direttore, da quattro consiglieri eletti a maggioranza assoluta dall'assemblea generale;

Il direttore e i consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Sono competenze dell'assemblea:

a) l'approvazione della relazione scientifico-organizzativa per l'anno trascorso e dei programmi annuali o pluriennali di attività del centro, nonché del rendiconto delle spese e del bilancio preventivo, presentati dal consiglio direttivo;

b) l'elezione dei nuovi membri dell'assemblea generale e dei membri elettivi del consiglio direttivo;

c) la proposta al consiglio direttivo di iniziative, attività, collaborazioni, che più efficacemente contribuiscano al raggiungimento del fine proprio del centro.

Sono competenze del consiglio direttivo:

a) la predisposizione dei conti consuntivi e dei bilanci preventivi;

b) la redazione della relazione sicentifico-organizzativa dell'anno trascorso e la formulazione dei programmi annuali o pluriennali di attività del centro.

Art. 435. — I programmi annuali e pluriennali di attività del centro sono approvati dall'assemblea generale su proposta del consiglio direttivo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *marzo* 1982
Registro n. 42 *Istruzione, foglio n.* 187

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981, n. **1116.**

Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1979, n. 637, recante modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le delibere delle autorità accademiche dell'Università anzidetta, trasmesse con la rettorale numero G. 95803 del 25 maggio 1981;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1979, n. 637, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 349 del 24 dicembre 1979;

Riconosciuta la particolare necessità di apportare alcune rettifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 637 sopra citato, dovute ad errori materiali;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1979, n. 637, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 349 del 24 dicembre 1979, è rettificato come segue:

Articolo unico

ERRATA	CORRIGE
Art. 129, *c*) Istituto di automatica:	
10) *Metodologia* di programmazione	10) *Metodologie* di programmazione
Art. 129, *e*) Istituto di chimica applicata e industriale:	
14) Processo di trattamento degli *affluenti* industriali	14) Processo di trattamento degli *effluenti* industriali
Art. 129:	
*) Servizio di calcolo	*) *Istituto di* servizio di calcolo
Art. 131, corso di laurea in ingegneria chimica:	
*15) Impianti chimici	*15) Impianti chimici *I*
124) Processo di trattamento degli *affluenti* industriali	124) Processo di trattamento degli *effluenti* industriali
138) Scienza dei materiali II (anziché tecniche sperimentali per la caratterizzazione dei materiali non metallici)	138) Scienza dei materiali II
Art. 134:	
*11) *Costruzione* di strade, ferrovie e aeroporti	*11) *Costruzioni* di strade, ferrovie ed aeroporti

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *marzo* 1982
Registro n. 42 *Istruzione, foglio n.* 178

LEGGE 31 marzo 1982, n. **118.**

Proroga al 30 aprile 1982 del termine stabilito con la legge 26 dicembre 1981, n. 779, per l'esercizio provvisorio del bilancio relativo all'anno finanziario 1982.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' prorogato al 30 aprile 1982 il termine stabilito con la legge 26 dicembre 1981, n. 779, per l'esercizio provvisorio del bilancio delle amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1982 secondo gli stati di previsione e successiva prima nota di variazioni presentati alle Assemblee legislative e con le disposizioni e modalità previste nel relativo disegno di legge.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1° aprile 1982.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 marzo 1982

p. Il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
FANFANI

SPADOLINI — ANDREATTA — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

LEGGE 31 marzo 1982, n. **119.**

Modificazioni ed integrazioni al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, concernente provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, concernente provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito con modificazioni nella legge 3 aprile 1979, n. 95, come sostituito dall'articolo unico della legge di conversione, è sostituito dal seguente:

« Le imprese di cui al primo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sulla disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa, sono soggette alla procedura di amministrazione straordinaria, con esclusione del fallimento, qualora abbiano, da almeno un anno, un numero di addetti, compresi quelli ammessi all'integrazione dei guadagni ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, e successive integrazioni e modificazioni, non inferiore a trecento, e presentino una esposizione debitoria, verso aziende di credito, istituti speciali di credito, istituti di previdenza e di assistenza sociale non inferiore a trentacinque miliardi di lire, di cui almeno uno per finanziamenti assistiti dal contributo dello Stato, e superiore a cinque volte il capitale versato e risultante dall'ultimo bilancio approvato. Il limite dimensionale relativo all'esposizione debitoria è aggiornato al 30 aprile di ciascun anno con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, utilizzando il deflattore degli investimenti lordi riportato nella relazione generale sulla situazione economica del Paese ».

Art. 2.

Il primo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, concernente provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito con modificazioni nella legge 3 aprile 1979, n. 95, come sostituito dall'articolo unico della legge di conversione, è sostituito dai seguenti:

« Con il decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria può essere disposta, tenendo anche conto dell'interesse dei creditori, la continuazione dell'esercizio dell'impresa da parte del commissario per un periodo non superiore a due anni, prorogabile non più di due volte, su conforme parere del CIPI, complessivamente per non oltre due anni. Con successivi decreti, tenendo anche conto di eventuali richieste del comitato di sorveglianza e su conforme parere del CIPI, può essere in tutto o in parte revocata l'autorizzazione a continuare l'esercizio dell'impresa.

Nel caso in cui imprese collegate ai sensi del primo comma dell'articolo 3 del presente decreto-legge siano assoggettate alla procedura di amministrazione straordinaria con provvedimenti successivi, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su conforme parere del CIPI, può fissare un termine unico per la durata della continuazione dell'esercizio di tutte le imprese a decorrere dalla data dell'ultimo provvedimento, fermo restando che la continuazione dell'esercizio non può avere una durata complessiva superiore a cinque anni a decorrere dalla data del primo provvedimento ».

Art. 3.

Il secondo comma dell'articolo 2-*bis* del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, concernente provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito con modificazioni nella legge 3 aprile 1979, n. 95, è sostituito dal seguente:

« L'ammontare complessivo delle garanzie prestate ai sensi del precedente comma non può eccedere, per il totale delle imprese garantite, i settecento miliardi di lire ».

Art. 4.

Per fronteggiare l'onere derivante dal pagamento delle garanzie già escusse, di cui al precedente articolo 3, è autorizzato un ulteriore intervento di lire 25 miliardi.

All'onere di lire 25 miliardi di cui al comma precedente si provvede mediante riduzione del capitolo 7545 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 1982, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa per tale anno, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 marzo 1982

p. Il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
FANFANI

SPADOLINI — MARCORA — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 30 marzo 1982.

Modificazioni al decreto ministeriale 12 marzo 1981 recante norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, convertito nella legge 26 settembre 1955, n. 852, concernente nuove norme sulla negoziazione e la cessione di valute estere allo Stato;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Vista la legge 4 febbraio 1960, n. 43, concernente modifica dell'art. 2 del decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1955, n. 852;

Visto il decreto ministeriale 12 marzo 1981, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 24 marzo 1981, recante: « Norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero », e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerata l'opportunità di semplificare le procedure relative alle esportazioni:

Decreta:

Art. 1.

La lettera *a*) dell'art. 12 del decreto ministeriale 12 marzo 1981 è così modificata:

a) a fronte di esportazione di merci e prestazioni di servizio da « residenti » a « non residenti »:

se in via posticipata:

1) per una quota non inferiore a 90% del totale entro centoventi giorni dalla data della esportazione delle merci o della prestazione dei servizi e per l'eventuale saldo, entro due anni dalla predetta data;

2) entro diciotto mesi dal termine stabilito al precedente punto 1) purché assistiti da finanziamento bancario in valuta di durata corrispondente alla dilazione di pagamento concessa all'estero e per una quota non inferiore all'80% del valore del credito;

se in via anticipata:

entro i trecentosessanta giorni che precedono la data dell'esportazione delle merci o della prestazione dei servizi.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 30 marzo 1982

Il Ministro: CAPRIA

(1732)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 29 marzo 1982.

Modificazioni alle caratteristiche dei buoni ordinari del Tesoro.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale in data 2 aprile 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 5 aprile 1976, con il quale furono a suo tempo fissate le caratteristiche dei buoni ordinari del Tesoro;

Visto il decreto ministeriale in data 7 gennaio 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 del 9 gennaio 1982, con il quale sono state stabilite le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per il periodo 1° gennaio-31 marzo 1982;

Visto l'art. 13 del citato decreto ministeriale in data 7 gennaio 1982 che autorizza le sezioni di tesoreria provinciale fermo restando le procedure amministrative e contabili, all'atto della emissione dei titoli a non compilare i tagliandi « cedola interessi » che non avranno più corso;

Considerato che le scorte dei buoni ordinari del Tesoro della serie L (L. 5.000.000) e della serie M (L. 10.000.000) sono in via di esaurimento e che occorre, pertanto, provvedere all'allestimento di un ulteriore quantitativo di buoni della specie;

Decreta:

Art. 1.

I buoni ordinari del Tesoro di serie L (L. 5.000.000) e di serie M (L. 10.000.000) allestiti sulla base del presente decreto hanno la firma del direttore generale del tesoro « Mario Sarcinelli », non contengono il tagliando « cedola interessi » e saranno immessi in circolazione a partire dall'emissione del mese di aprile 1982.

Restano ferme tutte le altre caratteristiche previste dal decreto ministeriale del 2 aprile 1976 citato nelle premesse.

Art. 2.

I modelli dei buoni ordinari del Tesoro di serie L e di serie M di cui all'art. 1, muniti del visto di approvazione, sono allegati al presente decreto e ne fanno parte integrante.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 marzo 1982

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *marzo* 1982
Registro n. 11 *Tesoro, foglio n.* 356

(1730)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 25 marzo 1982.

Fissazione della data di inizio delle altre attività del centro di servizio dell'amministrazione periferica delle imposte dirette per la regione Lazio con sede nel comune di Roma.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 8 della legge 24 aprile 1980, n. 146, nel testo modificato dall'art. 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 891, che ha istituito i centri di servizio nell'ambito del Ministero delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787, recante norme sulle competenze, sulle attribuzioni e sul personale dei centri di servizio del Ministero delle finanze, ed in particolare gli articoli 1, secondo comma, 2, primo comma, 4 e 14;

Visto il decreto ministeriale del 30 marzo 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 1° aprile 1981, con il quale è stata fissata al 1° aprile 1981 la data di inizio dell'attività, limitatamente alle funzioni di cui alla lettera *a)* del primo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787, del centro di servizio dell'amministrazione periferica delle imposte dirette per la regione Lazio con sede nel comune di Roma;

Decreta:

Articolo unico

Il centro di servizio dell'amministrazione periferica delle imposte dirette per la regione Lazio con sede nel comune di Roma, istituito ai sensi dell'art. 8 della legge 24 aprile 1980, n. 146, e successive modificazioni, a decorrere dalla data del presente decreto, inizia a svolgere anche le seguenti altre attività previste dal primo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787:

liquidazione delle imposte e ritenute alla fonte dovute in base alle dichiarazioni ed ai certificati sostitutivi;

controllo dei versamenti, alle aziende o istituti di credito o alle esattorie, delle imposte e ritenute indicate nelle dichiarazioni e nei certificati sostitutivi;

iscrizione a ruolo delle imposte e delle ritenute che risultino ancora dovute in esito alla liquidazione ed al controllo dei versamenti, nonché ai rimborsi che risultino spettanti;

formazione degli elenchi previsti dell'art. 69, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

gestione degli archivi delle dichiarazioni e dei certificati sostitutivi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 marzo 1982

Il Ministro: FORMICA

(1655)

DECRETO 26 marzo 1982.

Esonero dal pagamento della tassa di circolazione a favore degli autoveicoli e rimorchi adibiti al trasporto di merci temporaneamente importati dalla Danimarca.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi in materia di tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni;

Visto l'art. 2 della legge 12 dicembre 1973, n. 820, che dà facoltà al Ministro delle finanze di concedere l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche a favore degli autoveicoli e rimorchi temporaneamente importati dall'estero, quando sussista reciprocità di trattamento tributario;

Decreta:

Con effetto dal 1° aprile 1982 le trattrici stradali, gli autocarri e i relativi rimorchi adibiti al trasporto internazionale di merci, importati temporaneamente dalla Danimarca ed appartenenti a persone residenti stabilmente in Danimarca sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni.

Il trattamento tributario di cui al precedente comma è subordinato alla sussistenza della reciprocità di trattamento.

Roma, addì 26 marzo 1982

Il Ministro: FORMICA

(1656)

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

DECRETO 3 dicembre 1981.

Sospensione, per l'esercizio finanziario 1982, delle assunzioni di personale straordinario da utilizzare con le mansioni dell'ex carriera di concetto (livello VI) e del requisito della stenografia per la ex carriera esecutiva (livello IV).

IL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, concernente assunzioni temporanee di personale straordinario presso le amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1980, registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 1981, registro n. 3, foglio n. 172, con il quale, per l'anno finanziario 1981 sono state sospese le assunzioni temporanee di personale straordinario in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado per l'espletamento di mansioni di concetto, nonché per quanto concerne le assunzioni di personale straordinario da utilizzare per lo svolgimento di mansioni della carriera esecutiva, la richiesta del requisito della conoscenza della stenografia;

Udito il parere espresso dal consiglio di amministrazione nella seduta del 3 dicembre 1981;

Considerato che, anche per l'esercizio finanziario 1982, non si reputa necessario avvalersi dell'opera di personale straordinario in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado per l'espletamento di mansioni della ex carriera di concetto (livello VI) e del requisito della stenografia per la ex carriera esecutiva (livello IV);

Decreta:

Art. 1.

Sono sospese, per l'esercizio finanziario 1982, le assunzioni ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, di personale straordinario in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, per l'espletamento di mansioni della ex carriera di concetto (livello VI).

Art. 2.

E', altresì, sospesa, per la durata dell'esercizio finanziario 1982, per quanto concerne le assunzioni del personale straordinario da utilizzare per lo svolgimento della ex carriera esecutiva (livello IV), la richiesta del requisito della stenografia.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Roma, addì 3 dicembre 1981

Il Ministro: SIGNORELLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *marzo* 1982
Registro n. 2 *Turismo, foglio n.* 129

(1637)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 29 gennaio 1982, n. **120**.
Riconoscimento, agli effetti civili, della soppressione della provincia ecclesiastica di Trani e della ristrutturazione di quella di Bari.

N. 120. Decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1982, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, la bolla pontificia di S.S. il Sommo Pontefice Giovanni Paolo II in data 20 ottobre 1980, relativa alla soppressione della provincia ecclesiastica di Trani e alla ristrutturazione della provincia ecclesiastica di Bari, attribuendo alla chiesa metropolitana di Bari le seguenti sedi suffraganee: Conversano, Ruvo e Bitonto, Trani e Barletta, che manterranno la dignità arcivescovile, Bisceglie ed Andria, già suffraganee dell'archidiocesi di Trani, Gravina, Molfetta, Giovinazzo, Terlizzi, Monopoli e le prelature di Altamura e Acquaviva delle Fonti, già immediatamente soggette alla Santa Sede.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *marzo* 1982
Registro n. 7 *Interno, foglio n.* 243

DECRETO 29 gennaio 1982, n. **121**.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Giovanni Battista, in Nuoro.

N. 121. Decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1982, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Nuoro 1° gennaio 1979, relativo alla erezione della parrocchia di S. Giovanni Battista, in Nuoro.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *marzo* 1982
Registro n. 7 *Interno, foglio n.* 239

DECRETO 29 gennaio, 1982, n. **122**.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Vicino, in Viserba, con trasferimento del beneficio parrocchiale da Roncofreddo.

N. 122. Decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1982, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Rimini 1° maggio 1975, integrato con postilla 1° giugno 1977, relativo alla erezione della parrocchia di S. Vicino, in località Sacramora di Viserba di Rimini (Forlì), con trasferimento in essa del beneficio parrocchiale di S. Vicino da Ciolaraldi di Roncofreddo (Forlì).

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *marzo* 1982
Registro n. 7 *Interno, foglio n.* 240

DECRETO 29 gennaio 1982, n. **123**.
Riconoscimento, agli effetti civili, della elevazione in parrocchia della curazia di S. Giuseppe, in Appiano.

N. 123. Decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1982, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Bolzano-Bressanone 19 marzo 1980, integrato con dichiarazione 6 gennaio 1981, relativo alla elevazione in parrocchia della curazia di S. Giuseppe, in frazione Frangarto del comune di Appiano (Bolzano). La chiesa curaziale omonima viene, altresì, elevata in chiesa parrocchiale.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *marzo* 1982
Registro n. 7 *Interno, foglio n.* 241

DECRETO 29 gennaio 1982, n. **124**.
Riconoscimento della personalità giuridica della « Casa di procura generalizia della congregazione delle ancelle di Cristo Re », in Grottaferrata.

N. 124. Decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1982, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della « Casa di procura generalizia della congregazione delle ancelle di Cristo Re », in Grottaferrata (Roma).

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *marzo* 1982
Registro n. 7 *Interno, foglio n.* 242

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle comunità europee

Regolamento (CEE) n. 588/82 della commissione, del 15 marzo 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 589/82 della commissione, del 15 marzo 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 590/82 della commissione, del 15 marzo 1982, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai fazzoletti da naso e da taschino, della categoria di prodotti n. 89 (codice 0890), originari della Cina beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3602/81 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 591/82 della commissione, del 15 marzo 1982, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai materassi pneumatici, tessuti, della categoria di prodotti n. 110 (codice 1100), originari della Cina, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3602/81 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 592/82 della commissione, del 15 marzo 1982, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai torcioni, strofinacci, anche scamosciati, esclusi quelli a maglia, della categoria di prodotti n. 113 (codice 1130), originari della Cina, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3602/81 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 593/82 della commissione, del 15 marzo 1982, che fissa l'importo dell'aiuto per i semi di soia.

Regolamento (CEE) n. 594/82 della commissione, del 15 marzo 1982, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 595/82 della commissione, del 15 marzo 1982, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 596/82 del Consiglio, del 15 marzo 1982, che modifica il regime di importazione di alcuni prodotti originari dell'URSS.

Regolamento (CEE) n. 597/82 del Consiglio, del 15 marzo 1982, che sospende per la Grecia talune misure di politica commerciale applicabili ad importazioni originarie dell'URSS.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 547/82 della commissione, del 9 marzo 1982, che fissa i prezzi minimi di vendita delle carni bovine disossate oggetto di vendita mediante gara ai sensi del regolamento (CEE) n. 2326/79 pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 66 del 10 marzo 1982.

Pubblicati nel n. L 72 *del* 16 *marzo* 1982.

(69/C)

Regolamento (CEE) n. 598/82 del Consiglio, dell'8 marzo 1982, relativo alla conclusione dell'accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica portoghese relativo ai pomodori preparati o conservati della sottovoce 20.02 C della tariffa doganale comune.

Regolamento (CEE) n. 599/82 della commissione, del 16 marzo 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 600/82 della commissione, del 16 marzo 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 601/82 della commissione, del 16 marzo 1982, che stabilisce i tassi speciali per la conversione in moneta nazionale dei prezzi franco frontiera di riferimento dei vini liquorosi importati.

Regolamento (CEE) n. 602/82 della commissione, del 16 marzo 1982, che fissa, per il Regno Unito, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere alla uscita di determinati prodotti dal territorio di detto Stato membro.

Regolamento (CEE) n. 603/82 della commissione, del 16 marzo 1982, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di cetrioli originari della Spagna.

Regolamento (CEE) n. 604/82 della commissione, del 16 marzo 1982, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 605/82 della commissione, del 16 marzo 1982, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Informazione sulla data di entrata in vigore dell'accordo relativo al testo in lingua greca dell'accordo tra la Comunità economica europea, la Confederazione svizzera e la Repubblica d'Austria sull'estensione del campo d'applicazione della normativa in materia di transito comunitario.

Informazione concernente l'entrata in vigore dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica dell'India sul commercio e sulla cooperazione commerciale nel settore dei prodotti di iuta.

Informazione concernete l'entrata in vigore dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica del Guatemala sul commercio dei prodotti tessili.

Pubblicati nel n. L 73 *del* 17 *marzo* 1982.

(70/C)

Regolamento (CEE) n. 606/82 del Consiglio, del 16 marzo 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 1785/81 relativo alla organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 607/82 del Consiglio, del 16 marzo 1982, che deroga al regolamento (CEE) n. 456/80 per quanto concerne la data anteriormente alla quale il richiedente un premio di abbandono deve procedere all'estirpazione delle viti.

Regolamento (CEE) n. 608/82 del Consiglio, del 16 marzo 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 1798/75 relativo all'importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune degli oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale.

Regolamento (CEE) n. 609/82 della commissione, del 17 marzo 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 610/82 della commissione, del 17 marzo 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 611/82 della commissione, del 17 marzo 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 612/82 della commissione, del 17 marzo 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 613/82 della commissione, del 15 marzo 1982, relativo alla fornitura di farina di granturco alla Repubblica popolare dell'Angola a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 614/82 della commissione, del 15 marzo 1982, relativo alla fornitura di riso lavorato a grani lunghi alla Repubblica popolare dell'Angola a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 615/82 della commissione, del 15 marzo 1982, relativo alla fornitura di farina di frumento tenero alla Guyana a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 616/82 della commissione, del 15 marzo 1982, relativo al regime da applicare alle importazioni in Italia e nel Regno Unito di alcuni prodotti tessili originari della Repubblica popolare cinese.

Regolamento (CEE) n. 617/82 della commissione, del 17 marzo 1982, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 618/82 della commissione, del 17 marzo 1982, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 619/82 della commissione, del 17 marzo 1982, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Rettifiche al regolamento (CEE) n. 507/82 della commissione, del 3 marzo 1982, relativo al proseguimento delle azioni ai sensi del regolamento (CEE) n. 1993/78 per la promozione dello smercio di prodotti lattiero-caseari di origine comunitaria all'esterno della Comunità pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 61 del 4 marzo 1982.

Pubblicati nel n. L 74 *del* 18 *marzo* 1982.

(71/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Avviso di rettifica

Nel provvedimento C.I.P. n. 44/1981, concernente i prezzi delle specialità medicinali, pubblicato nel supplemento ordinario (specialità medicinali) alla *Gazzetta Ufficiale* n. 358 del 31 dicembre 1981, devono essere apportate le seguenti rettifiche:

INVECE DI	Numero di registrazione	Prezzo	LEGGASI	Numero di registrazione	Prezzo
Citroplus - Irbi			*Citroplus* - Irbi		
20 bust.	22769/A	2.030	20 bust.	22769/A	2.145
Tonogen Cortex - ABC			*Tonogen Cortex* - ABC		
'50' im 10 f + 10 f	22853	6.300	'50' im 10 f + 10 f	22853	6.420

(1676)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 8 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Stabilimento Negrello Munizioni Este S.r.l., con sede in Este (Padova), è prolungata al 26 luglio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta stabilimento Negrello Munizioni Este S.r.l., con sede in Este (Padova), è prolungata al 25 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Confezioni M.C.M., con sede e stabilimento in Filottrano (Ancona), è prolungata al 27 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Confezioni M.C.M., con sede e stabilimento in Filottrano (Ancona), è prolungata al 27 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Maria Vittoria di Villanova di Castenaso (Bologna), è prolungata al 9 febbraio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati. L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nei comuni di Bologna, Castenaso, Budrio, Molinella, Medicina, Castel S. Pietro, Argenta, Imola, S. Lazzaro, Castel Guelfo, Granarolo ed Ozzano dell'Emilia.

Con decreto ministeriale 9 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Maria Vittoria di Villanova di Castenaso (Bologna), è prolungata al 9 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati. L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nei comuni di Bologna, Castenaso, Budrio, Molinella, Medicina, Castel S. Pietro, Argenta, Imola, S. Lazzaro, Castel Guelfo, Granarolo ed Ozzano dell'Emilia.

Con decreto ministeriale 10 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Maria Vittoria di Villanova di Castenaso (Bologna), è prolungata al 9 luglio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati. L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nei comuni di Bologna, Castenaso, Budrio, Molinella, Medicina, Castel S. Pietro, Argenta, Imola, S. Lazzaro, Castel Guelfo, Granarolo ed Ozzano dell'Emilia.

Con decreto ministeriale 9 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Texpi S.r.l., con sede in Anzio (Roma), è prolungata al 28 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fitofarmaci Montedison-Farmoplant S.p.a., con sede in Milano, Uffici di Milano, Centro Ricerche di Milano Linate e stabilimento di Massa Carrara, è prolungata al 14 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. ACNA, con sede in Milano e stabilimenti a Cesano Maderno (Milano), Cengio (Savona) e Piacenza, è prolungata al 24 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Fra Daunié Confezioni, con sede legale in Milano e stabilimento in Treviglio (Bergamo), è prolungata al 16 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 febbraio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Soc. Autoelectronic di Ceccano, uffici e magazzini di Roma, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 4 luglio 1980 al 4 gennaio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. California Fashion International, con sede in Anagni (Frosinone), è prolungata al 7 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Curtisa, con sede in Bologna e stabilimenti in Bologna, Pianoro, Milano e Roma, e prolungata al 13 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Sessa di Radice Roberto, con stabilimento in Sessa Aurunca (Caserta), è prolungata al 29 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 febbraio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta L.E.G.O. Legatoria Industriale Giovanni Olivotto S.p.a. di Vicenza, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° dicembre 1981 al 30 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 febbraio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Panizza & C., con sede e stabilimento in Ghiffa (Novara), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 marzo 1981 al 30 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Compagnia Tecnica Internazionale Progetti - C.T.I.P., con sede in Roma, è prolungata al 9 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 febbraio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Camiceria Mori, con sede e stabilimento in Pontoglio (Brescia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° novembre 1980 al 2 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Camiceria Mori, con sede e stabilimento in Pontoglio (Brescia), è prolungata al 1° agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SIMES, con sede in Milano e stabilimento a Cormano, è prolungata al 27 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto coma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 10 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SIMES, con sede in Milano e stabilimento a Cormano, è prolungata al 28 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 11 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area di Salerno per i lavori relativi alla costruzione dell'acquedotto del Basso Sele e di completamento del porto di Salerno, è prolungata di tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Ariston, con stabilimento in Casoria (Napoli), è prolungata al 3 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Webo Electronics Co, con sede in Ancona e stabilimenti in Passatempo di Osimo (Macerata), è prolungata al 14 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Franger Frigor S.p.a. di Casale Monferrato (Alessandria), è prolungata al 14 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevola-

zioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Deriver, con stabilimento in Torre Annunziata (Napoli), è prolungata al 6 dicembre 1981.

Con decreto ministeriale 11 febbraio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. ILSSA Viola, con sede in Pont Saint Martin (Aosta) e ufficio e deposito in Milano, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 27 aprile 1981 al 25 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*),della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Harrold's con stabilimento in S. Arpino (Caserta), è prolungata al 31 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Harrold's, con stabilimento in S. Arpino (Caserta), è prolungata al 29 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tecnospes di Roma ora S.r.l. Tecnospes International di Roma, è prolungata al 30 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tecnospes di Roma ora S.r.l. Tecnospes International di Roma, è prolungata al 28 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lamprom, con sede in Codroipo (Udine), è prolungata al 12 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 12 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lamprom, con sede in Codroipo (Udine), è prolungata al 10 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto 12 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nella zona di Val Vomano (comuni di Isola del Gran Sasso, Colledara e Basciano) per i lavori relativi alla costruzione dell'autostrada A-24, che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 31 gennaio 1979, è prolungata per tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto 11 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nella zona di Val Vomano (comuni di Isola del Gran Sasso, Colledara e Basciano) per i lavori relativi alla costruzione dell'autostrada A-24, che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 31 gennaio 1979, è prolungata per tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SMIA - Società Meridionale Industrie Alimentari di Pagani, è prolungata al 3 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiere Ambrogio Binda, con sede in Milano e stabilimenti in Vaprio d'Adda (Milano) e Crusinallo (Novara), è prolungata al 3 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta MO.DI.BO. di Costantini Simonetta, con sede in Napoli e cantiere in Castellammare di Stabia (Napoli), è prolungata al 20 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 febbraio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine Meccaniche Liguri di Genova-Sestri, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 novembre 1980 al 3 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(1622)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Determinazione dell'importo del gettone di presenza spettante ai componenti del consiglio direttivo centrale della Lega italiana per la lotta contro i tumori.

Con decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1981, registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 1982, registro n. 2 Sanità, foglio n. 28, sulla proposta del Ministro della sanità, d'intesa con il Ministro del tesoro e vista la deliberazione adottata dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 26 giugno 1981, il gettone di presenza spettante ai componenti del consiglio direttivo centrale della Lega italiana per la lotta contro i tumori per la partecipazione alle riunioni dell'organo collegiale, è stato determinato nell'importo lordo di L. 20.000, a decorrere dal 1° luglio 1980.

Non è consentito il cumulo di più gettoni per una medesima giornata.

(1539)

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valore dell'Esercito

Con decreti del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1981 sono state conferite le seguenti ricompense al valore dell'Esercito:

Medaglie d'argento

20° Gruppo squadroni ale «Andromeda». — In occasione del terremoto del 23 novembre 1980 interveniva immediatamente in massa nelle località delle province della Campania e della Basilicata sconvolte dall'immane disastro. Sfidando avverse condizioni atmosferiche, operando in zone impervie e, in molti casi, non altrimenti raggiungibili, provvedeva a sgomberare feriti, portare soccorso a interi nuclei familiari rimasti isolati, trasportare e distribuire viveri e medicinali, trasferire personale medico nei centri maggiormente danneggiati ed inaccessibili per via ordinaria. Il tempestivo impiego di tutti i mezzi a disposizione, lo sprezzo del pericolo e lo spirito di sacrificio dimostrati dagli equipaggi, hanno permesso di fornire un contributo determinante nell'opera di salvataggio di vite umane e, successivamente, di rifornimento di materiali essenziali. Altissimo esempio di virtù militari e civili, di elevate capacità tecniche, di generoso e coraggioso altruismo che riscuoteva incondizionato plauso, viva ammirazione e profonda gratitudine dalle autorità civili e dalle popolazioni soccorse, contribuendo così ad elevare il prestigio dell'Esercito. — Province della Campania e Basilicata, 24 novembre 1980-31 marzo 1981.

1° Raggruppamento ale «Antares». — Interveniva prontamente nelle località delle province della Campania e Basilicata, sconvolte dal terremoto del 23 novembre 1980 e si prodigava con generoso slancio nelle operazioni di soccorso, operando essenzialmente in zone impervie spesso in condizioni ambientali rese proibitive dalle avversità atmosferiche. Con instancabile e ininterrotta attività, provvedeva a sgomberare numerosi feriti, evacuare oltre mille persone dalle zone più disastrate, trasportare e distribuire centinaia di tonnellate di viveri, generi di conforto e medicinali, dislocare nei centri maggiormente danneggiati ed inaccessibili per via ordinaria prefabbricati, containers e roulottes. L'imponente e tempestivo intervento dei suoi mezzi, lo spirito di sacrificio e lo sprezzo del pericolo dimostrati dagli equipaggi, spesso chiamati ad operare al limite della resistenza fisica e della sicurezza operativa risultavano determinanti nell'opera di salvataggio di vite umane, di sgombero feriti e, successivamente, di rifornimento di materiali essenziali. Altissimo esempio di virtù militari e civili, di elevate capacità tecniche, di generoso e coraggioso altruismo che riscuoteva incondizionato plauso, viva ammirazione e profonda gratitudine dalle autorità civili e dalle popolazioni soccorse, contribuendo così ad elevare il prestigio dell'Esercito. — Province della Campania e Basilicata, 24 novembre 1980-31 marzo 1981.

91° Battaglione fanteria «Lucania». — Battaglione di fanteria addestramento reclute, dislocato nella città di Potenza all'atto del grave sisma del 23 novembre 1980, pur nella difficile situazione di avere gran parte della caserma sinistrata e di disporre di giovani incorporati da pochi giorni, quando disperazione e lutti avevano prostrato la volontà ed annullata la capacità di reazione, unito dal comune ed alto senso del dovere si lanciava immediatamente e d'iniziativa con un complesso di circa trecento uomini nelle operazioni di soccorso nella stessa città di Potenza e nei comuni di Balvano e Pescopagano, apparsi tra i più disastrati della zona colpita dal terremoto. Con la generosità propria dei giovani di leva operava incessantemente durante le prime sessantacinque ore, riunciando anche ai turni di riposo per estrarre i sopravvissuti dalle macerie, provvedere al recupero e alla inumazione delle salme e somministrare i primi aiuti. Dopo tre giorni di ininterrotta immane fatica, svolta in condizioni metereologiche particolarmente avverse e con l'incombente pericolo di crollo per il susseguirsi delle scosse telluriche, senza che alcun militare manifestasse il minimo accenno di cedimento il battaglione veniva avvicendato da altra unità affluita dal nord, lasciando negli abitanti dei comuni dove aveva operato profondi sentimenti di riconoscenza, di stima e di affetto. Rientrato nella sede di Potenza continuava nella sua preziosa ed instancabile opera, contribuendo in maniera determinante a disciplinare l'organizzazione dei soccorsi provenienti da tutta Italia e da Paesi esteri. Significativo esempio di coesione morale, prontezza operativa, saldezza disciplinare e umana solidarietà. — Potenza-Balvano-Pescopagano, 23 novembre 1980-28 febbraio 1981.

Medaglie di bronzo

Scuola truppe corazzate di Caserta. — In occasione del terremoto che il 23 novembre 1980 ha colpito le regioni Campania e Basilicata, la scuola truppe corazzate interveniva tempestivamente con un complesso di cinquantatre ufficiali, trentasei sottufficiali e ottocentoventicinque militari di truppa nei comuni di Calabritto, Caposele, Teora, Conza della Campania, Senerchia, Colliano, Valva, considerati tra i più disastrati dal sisma. Con la generosità propria dei militari di leva, operava incessantemente fin dalle prime ore successive al disastroso terremoto, rinunciando anche a turni di riposo, per salvare, con unanime sprezzo del pericolo trentasette vite umane rimaste sepolte dalle macerie, provvedere al recupero e alla inumazione di circa duecento salme, allestire tendopoli, somministrare i primi aiuti, contribuendo così a dare fiducia e conforto ai sinistrati duramente colpiti nei beni e negli affetti. Dopo ininterrotta e immane fatica svolta nei giorni più caldi dell'emergenza, in condizioni metereologiche particolarmente avverse e quando la terra continuava a tremare per il susseguirsi di scosse sismiche, senza che alcun militare manifestasse il minimo cenno di cedimento, veniva avvicendata, lasciando negli abitanti dei comuni dove aveva operato profondi sentimenti di riconoscenza, di stima e di affetto. Chiara espressione di efficienza operativa, di coraggioso altruismo, di generosa solidarietà umana. — Province di Avellino-Salerno, 23 novembre-5 dicembre 1980.

5° Battaglione genio pionieri «Bolsena». — Con circa seicento uomini e con novantadue mezzi speciali in dotazione raggiungeva tempestivamente i comuni di Contursi-Laviano-Caposele-Ricigliano, distanti circa 900 km dalla sede stanziale e considerati fra i più disastrati dal sisma del 23 novembre 1980 della provincia di Salerno ed Avellino. L'efficacia della sua opera, improntata a perizia tecnica, capacità organizzativa, altissimo senso del dovere e spirito di sacrificio, non disgiunti da singolare coraggio nell'attuazione dei lavori più pericolosi, contribuiva in maniera determinante a far ritrovare alle popolazioni duramente colpite serenità e fiducia nella ripresa. La generosa azione dei giovani di leva, svolta in situazione ambientale resa particolarmente difficile e rischiosa per l'imminente pericolo di crolli e per le proibitive condizioni atmosferiche, non conosceva alcun cenno di cedimento, sebbene si protraesse per oltre due mesi consecutivi — dal 26 novembre 1980 al 2 febbraio 1981 — per demolire edifici pericolanti, sgomberare macerie, riattivare la viabilità, ripristinare i principali servizi di urbanizzazione, allestire aree idonee per la edificazione di prefabbricati, recuperare masserizie, estrarre salme rimaste sepolte dagli edifici crollati. Altissimo esempio di virtù civiche e militari, di elevate capacità tecniche, di coraggioso altruismo che riscuoteva unanime ammirazione, incondizionato plauso e profonda gratitudine dalle popolazioni soccorse e dalle amministrazioni locali, contribuendo così ad elevare ulteriormente il prestigio dell'Esercito. — Province di Salerno e Avellino, 26 novembre 1980-2 febbraio 1981.

66° Battaglione meccanizzato «Valtellina». — Sostituiva altra unità estremamente provata nelle località danneggiate dal sisma del 23 novembre 1980 con un complesso di quattrocento uomini tra ufficiali, sottufficiali e truppa intervenendo nei comuni di Laviano-Santomenna-Colliano-Valva-Castelnuovo di Conza-Contursi, considerati fra i più disastrati della provincia di Salerno. Con la generosità propria dei soldati di leva, operava incessantemente dal 30 novembre al 20 dicembre 1980, rinunciando anche ai turni di riposo per provvedere al recupero e alla pietosa inumazione di oltre trecento salme, allestire tendopoli, somministrare pasti caldi giornalieri ai superstiti, contribuendo con calore umano a dare fiducia e serenità ai terremotati. Dopo venti giorni di ininterrotta immane fatica svolta in condizioni metereologiche particolarmente avverse, senza che alcun militare manifestasse il minimo cenno di cedimento, veniva avvicendato, lasciando negli abitanti dei comuni ove aveva operato profondi sentimenti di riconoscenza, di stima e di affetto. Chiara espressione di virtù militari e civili, di coraggioso altruismo, di umana solidarietà. — Alta Valle del Sele, 30 novembre 1980-20 dicembre 1980.

Corpo automobilistico dell'Esercito. — In occasione del terremoto che il 23 novembre 1980 ha colpito le regioni Campania e Basilicata, il Corpo automobilistico dell'Esercito interveniva con tempestività ed efficacia nelle zone sinistrate con circa duemilaottocento uomini tra ufficiali, sottufficiali, autieri e personale civile specializzato e un parco di duemilasettecentocinquanta automezzi comuni e speciali, effettuando circa due milioni e

300.000 km per complessive 7.855 missioni. A partire dal 24 novembre organizzava, inoltre, un centro logistico regionale che provvedeva all'immagazzinamento di ingenti quantitativi di materiali di soccorso affluiti dal territorio nazionale e dall'estero ed al loro successivo smistamento nelle località disastrate dall'immane catastrofe. Il rapido intervento del Corpo automobilistico, lo spirito di sacrificio e di abnegazione del suo personale, l'altissimo senso del dovere e l'elevata perizia dimostrati dal personale specializzato, per assicurare l'efficienza dei mezzi, e dai giovani autisti di leva, chiamati alla guida di giorno e di notte, in condizioni di viabilità precaria ed in situazioni ambientali estremamente proibitive, davano una dimostrazione di grande generosità e di efficienza operativa che consentivano di: trasportare prefabbricati, containers, roulottes e 12.000 tonnellate di materiali di prima necessità; evacuare intere popolazioni dalle zone più devastate; sgomberare feriti gravi sugli ospedali civili e negli aeroporti per il successivo ricovero in luoghi di cura attrezzati; recuperare e trasportare masserizie; fornire sostegno logistico a tutti i reparti affluiti nella vasta area di intervento. Altissimo esempio di virtù militari e civili, di elevate capacità tecniche, di generoso e coraggioso altruismo che riscuoteva incondizionato plauso, viva ammirazione e profonda gratitudine delle autorità civili e delle popolazioni soccorse, contribuendo così ad elevare il prestigio dell'Esercito. — Province della Campania e Basilicata, 23 novembre 1980-31 marzo 1981.

Corpo di commissariato dell'Esercito. — In occasione del terremoto che il 23 novembre 1980 ha colpito le regioni Campania e Basilicata, il Corpo di commissariato interveniva con immediatezza, tempestività ed efficacia con un imponente complesso di uomini e mezzi, affluiti in rinforzo da tutta Italia, fornendo un contributo determinante alla generale opera di soccorso alle popolazioni colpite dalla disastrosa calamità. La sua opera, condotta con altissimo spirito di sacrificio e profondo senso di solidarietà umana, vedeva impiegati quadri e militari di leva senza sosta e in condizioni ambientali estremamente difficili per le avversità atmosferiche, il susseguirsi di scosse telluriche, l'incalzare di richieste di soccorso e consentiva di assicurare, oltre che il completo sostegno logistico a tutte le unità operanti in zona, ricoveri in tenda, pasti caldi ed i necessari generi di vettovagliamento e di equipaggiamento ai sinistrati. Con coraggiosa generosità e sprezzo della incolumità personale interveniva, inoltre, per salvare vite umane rimaste sepolte dalle macerie, recuperare salme e provvedere alla loro pietosa inumazione, rimuovere macerie per riattivare i più importanti ed urgenti servizi di urbanizzazione. L'elevata compattezza morale, l'efficienza operativa, l'altissimo senso del dovere ed il nobile spirito di solidarietà dimostrati dal personale del corpo di commissariato nella vasta zona di operazione, riscuotevano ampi riconoscimenti dalla autorità locali, ammirazione e riconoscenza dalle popolazioni soccorse, conferendo rinnovato lustro e prestigio alla istituzione, al Corpo medesimo ed alla sua bandiera. — Province della Campania e Basilicatà. 23 novembre 1980-31 marzo 1981.

2° Battaglione bersaglieri « Governolo ». — Affluiva nelle località danneggiate dal sisma del 23 novembre 1980 con un complesso di seicento uomini tra ufficiali, sottufficiali e truppa, intervenendo nei comuni di S. Angelo dei Lombardi, Rocca S. Felice, Torella dei Lombardi, Guardia dei Lombardi, Bisaccia, Castelfranci, Lacedonia, Morra De Sanctis, considerati fra i più disastrati della provincia di Avellino. Con la generosità propria dei soldati di leva, operava incessantemente rinunciando anche ai turni di riposo, per estrarre i sopravvissuti dalle macerie, provvedere al recupero e alla pietosa inumazione di oltre 200 salme, allestire tendopoli, somministrare pasti caldi ai superstiti, contribuendo con calore umano a dare fiducia e serenità ai terremotati. Dopo ventitre giorni di ininterrotta immane fatica svolta in condizioni metereologiche particolarmente avverse, senza che alcun militare manifestasse alcun cenno di cedimento, veniva avvicendato, lasciando negli abitanti dei comuni ove aveva operato profondi sentimenti di riconoscenza, di stima e di affetto. Chiara espressione di virtù militari e civiche, di coraggioso altruismo, di umana solidarietà. — Provincia di Avellino, 27 novembre 1980-19 dicembre 1980.

Battaglione alpini « L'Aquila ». — Sostituiva altra unità estremamente provata nelle località danneggiate dal sisma del 23 novembre 1980 con un complesso di quattrocentocinquanta uomini e gli automezzi in dotazione, intervenendo nei comuni di Pescopagano, Castelgrande, Muro Lucano, Bella, considerati tra i più disastrati della provincia di Potenza. Con la generosità propria dei giovani di leva, operava incessantemente per estrarre le salme dalle macerie, provvedere all'assistenza igienico-sanitaria dei paesi colpiti, assicurare il rifornimento dei viveri, di vestiario e di foraggi, l'impianto di tendopoli, la dstribuzione di 650 pasti caldi giornalieri, il trasporto e sistemazione di roulottes, la demolizione di fabbricati pericolanti, la rimozione di macerie, la realizzazione di ricoveri provvisori, estendendo la propria opera nella ricerca e soccorso, anche in ore notturne, di interi nuclei familiari rimasti isolati per le abbondanti nevicate in zona di alta montagna. La sua azione svolta in condizioni ambientali rese proibitive dalle condizioni atmosferiche particolarmente avverse e dal dissesto geologico causato dal sisma, era costellata da episodi di grande solidarietà umana che contribuivano in maniera determinante a dare fiducia e serenità là dove la disperazione aveva prostrato la volontà della ripresa. Dopo ventitre giorni di ininterrotta immane fatica, senza che alcun militare manifestasse il minimo cenno di cedimento, veniva avvicendato lasciando negli abitanti dei comuni dove aveva operato sentimenti di stima, di riconoscenza e di affetto. Chiara espressione di virtù militari e civili. — Provincia di Potenza, 26 novembre 1980-17 dicembre 1980.

2° Battaglione granatieri « Cengio ». — Affluiva fin dalle prime ore nelle località sinistrate dal sisma del 23 novembre 1980 con un complesso di circa trecentocinquanta uomini, intervenendo nei comuni di Montoro Superiore, Montoro Inferiore, Solofra, Serino, San Michele di Serino, Santo Stefano del Sole, Santa Lucia di Serino, considerati tra i più disastrati della provincia di Avellino. Con la generosità propria dei militari di leva e con altissimo spirito di sacrificio e senso del dovere, operava incessantemente per estrarre i sopravvissuti dalle macerie, recuperare ed inumare i corpi delle vittime, portare i primi soccorsi a circa novemila superstiti, recuperare masserizie, allestire tendopoli, contribuendo con calore umano a dare fiducia e serenità ai sinistrati. Dopo ventidue giorni di ininterrotta, immane fatica svolta in condizioni meteorologiche particolarmente avverse e caratterizzata anche da situazioni di oggettivo pericolo, senza che nessun militare manifestasse alcun cenno di cedimento, veniva avvicendato, lasciando negli abitanti dei comuni ove aveva operato profondi sentimenti di riconoscenza, stima e affetto. Chiara espressione di virtù militari e civili. — Provincia di Avellino, 25 novembre-16 dicembre 1980.

Battaglione della Marina militare « S. Marco ». — Battaglione della Marina militare, dislocato ad oltre 300 km dalle località danneggiate dal sisma del 23 novembre 1980, all'indomani della tragedia interveniva nei paesi di Rapone, Ruvo del Monte, San Fele e Atella, considerati tra i più disastrati della provincia di Potenza, contribuendo in modo determinante ad assicurare la sopravvivenza della gente ed il recupero del bestiame e dei beni. Con ammirevole slancio i quadri e i giovani di leva, unito dallo stesso senso di abnegazione e spirito di sacrificio, senza misurare sforzi, fatiche e rischi, in situazioni ambientali rese proibitive dalle abbondanti nevicate e dal susseguirsi di scosse telluriche, spinti dalla comune frenetica ansia di far arrivare i soccorsi là dove la disastrosa calamità aveva disseminato lutti e rovine, per settantadue giorni consecutivi si prodigavano in una defatigante attività, provvedendo al rifornimento di viveri, di vestiario e di foraggi, all'impianto di tendopoli, all'installazione e funzionamento di cucine, al trasporto e collocazione di roulottes, alla rimozione di macerie, alla realizzazione di ricoveri per il bestiame, al soccorso di interi nuclei familiari rimasti isolati in località di alta quota. Magnifica unità che per l'eccezionale impegno riscuoteva la sincera e l'affettuosa riconoscenza delle popolazioni, la stima ed il vivo apprezzamento delle autorità locali, facendo onore alle gloriose tradizioni ed alle istituzioni militari. — Provincia di Potenza, 25 novembre 1980-7 febbraio 1981.

Con decreti del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1981 sono state conferite le seguenti ricompense al valore dell'Esercito:

Medaglie di bronzo

Corpo della sanità militare. — In occasione del terremoto che il 23 novembre 1980 ha colpito le regioni Campania e Basilicata, la sanità militare interveniva in massa, con tempestività ed efficacia, nelle zone sinistrate spiegando sin dal giorno 24 novembre, quasi simultaneamente, una unità sanitaria e riportata a S. Angelo dei Lombardi, un ospedale da campo di intendenza a Lioni ed un ospedale da campo a Pescopagano e, nella notte tra il 25 e 26 novembre, un altro ospedale da campo di intendenza ad Eboli. A partire dal 30 novembre, avvalendosi anche del generoso ed instancabile contributo fornito da un

complesso di oltre trecento infermiere volontarie della Croce rossa italiana affluite da tutta Italia, organizzava inoltre una rete di ben centotredici nuclei sanitari a presidio di tutti i comuni danneggiati con compiti di assistenza medico-chirurgica e di medicina preventiva, completando così la copertura sanitaria del territorio terremotato. Nell'opera di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite, si prodigava oltre ogni limite con grande spirito di abnegazione, in condizioni ambientali rese proibitive da fattori atmosferici particolarmente avversi e dal susseguirsi delle scosse telluriche. La sua opera contribuiva in maniera determinante a salvare numerosissime vite umane attraverso 41.000 prestazioni medico-chirurgiche, 150.000 vaccinazioni e circa 3.000 interventi igienico-sanitari per controllo della potabilità delle acque e la bonifica a tappeto di tutto il territorio colpito dal sisma. Il rapido coordinamento delle operazioni, lo spirito di sacrificio e l'elevato livello di preparazione degli ufficiali, dei sottufficiali e dei soldati consentivano di scongiurare il paventato pericolo di epidemie. I numerosi atti di valore spesso recensiti dalla stampa, compiuti dal personale sanitario e parasanitario, anche in operazioni di salvataggio dalle macerie, di recupero e di ricovero dei feriti hanno conferito prestigio ed ammirazione per l'istituzione ed unanime riconoscimento al Corpo di sanità da parte delle autorità locali e delle popolazioni soccorse. — Province della Campania e della Basilicata, 23 novembre 1980-30 giugno 1981.

4° Battaglione genio pionieri « Orta ». — Con un complesso di circa quattrocento uomini e con gli automezzi e i complessi meccanici in dotazione raggiungeva tempestivamente i comuni di Atripalda, Manocalzati, Castelfranci, Torella dei Lombardi, S. Angelo dei Lombardi, Teora, Conza della Campania, S. Andrea di Conza, Pescopagano, distanti circa 1000 km dalla sede stanziale e considerati fra i più disastrati dal sisma del 23 novembre 1980 delle province di Avellino e Potenza. L'efficacia della sua opera, improntata a perizia tecnica, capacità organizzativa, altissimo senso del dovere e spirito di sacrificio, non disgiunti da singolare coraggio nell'attuazione dei lavori più pericolosi, contribuiva in maniera determinante a far ritrovare alle popolazioni duramente colpite serenità e fiducia nella ripresa. La generosa azione dei giovani di leva, svolta in situazione ambientale resa particolarmente difficile e rischiosa per l'imminente pericolo di crolli e per le proibitive condizioni atmosferiche, non conosceva alcun cenno di cedimento, sebbene si protraesse per oltre due mesi consecutivi — dal 29 novembre 1980 al 16 febbraio 1981 — per demolire edifici pericolanti, sgomberare macerie, riattivare la viabilità, ripristinare i principali servizi di urbanizzazione, allestire aree di sedime e basamenti per prefabbricati, costruire ricoveri per animali, gittare un ponte Bailey, confezionare e distribuire pasti caldi giornalieri alla popolazione, recuperare masserizie, estrarre salme rimaste sepolte dagli edifici crollati. Altissimo esempio di virtù civiche e militari, di elevate capacità tecniche, di coraggioso altruismo che riscuoteva unanime ammirazione, incondizionato plauso e profonda gratitudine dalle popolazioni soccorse e dalle amministrazioni locali, contribuendo così ad elevare ulteriormente il prestigio dell'Esercito. — Province di Avellino e Potenza, 29 novembre 1980-16 febbraio 1981.

Corpo veterinario dell'Esercito. — Interveniva tempestivamente con propri ufficiali veterinari in tutta l'estesa area investita dal sisma del 23 novembre 1980 superando con eccezionale spirito di sacrificio, altissimo senso del dovere ed estrema abnegazione, difficoltà di ogni genere, organizzative ed ambientali, rese spesso proibitive e pericolose da condizioni climatiche particolarmente avverse e da frequenti scosse sismiche di assestamento. In condizioni di oggettivo pericolo per le estese distribuzioni e le incombenti difficoltà di crolli, di frane e di contagio, bonificava il terreno, partecipava attivamente alla lotta al randagismo, ispezionava alimenti, recuperava animali convogliandoli in predisposti centri di raccolta, riforniva di foraggi anche i più lontani casolari rimasti isolati nel territorio impervio e compartimento dell'Alta Irpinia, della Valle del Sele e della Basilicata, attraverso itinerari difficili e resi pericolosi dal dissesto geologico, da abbondanti nevicate e dal gelo. Si distingueva nella riorganizzazione sociale ed economica delle zone sinistrate, dove per l'alta capacità tecnica e per l'elevato spirito di iniziativa evitava l'insorgere di malattie contagiose per uomini ed animali e riduceva al minimo le perdite del rilevante e prezioso patrimonio zootecnico. Nella drammatica ed instancabile opera di soccorso il corpo veterinario dell'Esercito con il suo intervento creava le premesse per il ritorno alla vita normale, riscuoteva l'ammirazione e la gratitudine delle popolazioni locali e contribuiva a tenere alto il prestigio della istituzione. — Province di Avellino, Salerno e Potenza, 24 novembre 1980-15 gennaio 1981.

Brigata meccanizzata autonoma « Pinerolo ». — Grande unità dislocata nella regione militare meridionale, fin dall'insorgere del disastroso terremoto che il 23 novembre 1980 ha colpito la Campania e la Basilicata, dimostrava il suo elevato grado di operatività e di efficienza con l'automatico ed immediato intervento dei suoi battaglioni dislocati nelle zone investite dal sisma e successivamente con il coordinato ed efficace impiego di tutte le restanti forze e, in particolare, nella provincia di Avellino, di quelle affluite in rinforzo. Operando in condizioni ambientali rese proibitive per le avverse condizioni atmosferiche e per il susseguirsi di scosse telluriche, quadri e giovani di leva, questi ultimi incorporati anche da pochi giorni, consci della gravità del momento, con generosa abnegazione, altissimo spirito di sacrificio, elevato senso del dovere e profonda solidarietà umana si prodigavano per oltre tre mesi, rinunciando a turni di riposo nella fase iniziale della emergenza e spesso con sprezzo della incolumità personale, in una gara frenetica per diminuire disagi e sofferenze là dove disperazione e lutti avevano prostrato le volontà e annullato le capacità di reazione. La loro opera condotta con commovente altruismo consentiva di salvare dalle macerie cinquanta vite umane, recuperare seicentosessantadue salme, installare tendopoli, distribuire migliaia di pasti caldi giornalieri ed aiuti di prima necessità alla gente che il terremoto aveva privato di ogni bene. Grande unità meccanizzata che nella circostanza ha dato altissima prova di efficienza operativa, di senso del dovere, coraggioso altruismo e spirito di sacrificio, riconosciuti ampiamente anche dalle autorità civili e dalle popolazioni soccorse, contribuendo così ad elevare ulteriormente il prestigio dell'Esercito. — Province di Avellino, Salerno e Potenza, 23 novembre 1980-28 febbraio 1981.

11° Gruppo artiglieria pesante campale « Teramo ». — Immediatamente dopo il terremoto del 23 novembre 1980, interveniva d'iniziativa e con grande slancio con un complesso di circa duecentocinquanta uomini tra ufficiali, sottufficiali ed artiglieri nei comuni di Battipaglia, Campagna, Colliano, la provincia di Salerno. Con la generosità propria dei soldati di leva operava incessantemente durante i primi otto giorni, rinunciando anche ai turni di riposo, per salvare i superstiti dalle macerie, provvedere al recupero e alla pietosa inumazione delle salme, allestire tendopoli a Colliano, Laviano e Valva, confezionare e somministrare 700 pasti caldi giornalieri, assistere i feriti sul posto e presso gli ospedali di Battipaglia ed Eboli, distribuire materiale di vestiario ed equipaggiamento, contribuendo con calore umano a ridare fiducia e serenità là dove gli effetti del disastro avevano annientato la forza di reazione e la volontà di ripresa. La sua azione, iniziata nel periodo più caldo dell'emergenza, in condizioni ambientali rese proibitive dalle avversità atmosferiche e dal susseguirsi di scosse telluriche, si protraeva sino al 31 gennaio 1981, senza che alcun militare manifestasse il minimo cenno di cedimento, lasciando negli abitanti dei comuni dove aveva operato profondi sentimenti di riconoscenza, di stima e di affetto. Chiara espressione di virtù militari e civiche, di altissimo spirito di sacrificio e di profonda solidarietà umana che ha contribuito ad elevare ancor più il prestigio dell'Esercito. — Alta Valle del Sele, 23-30 novembre 1980-17 dicembre 1980-31 gennaio 1981.

21° Battaglione genio pionieri « Timavo ». — Al verificarsi del sisma del 23 novembre 1980 interveniva prontamente nei comuni di Avellino, Laviano, Castelfranci, Castelnuovo di Conza, Gragnano, Lioni, Lacedonia, Montoro Inferiore, Montoro Superiore, Napoli, Serino, S. Angelo dei Lombardi, S. Michele di Serino, S. Lucia di Serino, Solofra, Santomenna, S. Stefano del Sole, Teora, considerati fra i più disastrati. L'efficacia della sua opera, improntata a perizia tecnica, capacità organizzativa, altissimo senso del dovere e singolare coraggio nella attuazione di rischiosi lavori di scavo e di demolizione con l'impegno di mezzi speciali in dotazione, consentiva di salvare dalle macerie novantadue persone, estrarre ed inumare oltre cento salme. Quadri e giovani di leva, chiamati ad operare nella fase « calda » della emergenza, in condizioni ambientali rese difficili delle avversità atmosferiche e dall'incombente pericolo di crolli, dal 23 novembre 1980 al 31 maggio 1981 non si concedevano sosta per sgomberare macerie, ripristinare la viabilità, riattivare i principali servizi di urbanizzazione, allestire aree di sedime per tendopoli e prefabbricati, gittare due ponti Bailey. Esempio di alte virtù civili e militari, di elevate capacità tecniche e di generoso e coraggioso altruismo, che riscuoteva il vivo apprezzamento delle autorità civili e profondi sentimenti di riconoscenza, di stima e di affetto da parte delle popolazioni soccorse. Province di Avellino, Napoli, Salerno, 23 novembre 1980-31 maggio 1981.

Corpo infermiere volontarie della Croce rossa italiana. — In occasione del terremoto del 23 novembre 1980 il Corpo delle infermiere volontarie interveniva in massa, con tempestività ed efficacia nelle zone sinistrate, in generosa gara di solidarietà umana con il personale del Corpo di sanità militare, per portare soccorso e conforto alle popolazioni della Campania e della Basilicata duramente colpite dall'immane catastrofe. Con un complesso di circa cinquecento crocerossine, affluite da tutta Italia, forniva senza sosta la sua apprezzata ed insostituibile opera infermieristica presso gli ospedali da campo e i nuclei sanitari mobili costituiti all'emergenza e si adoperava con alto spirito di sacrificio e di abnegazione per assistere interi nuclei familiari privati all'improvviso degli affetti più cari e di ogni mezzo di sostentamento. La sua opera, svolta in condizioni ambientali proibitive per le avversità atmosferiche e per il susseguirsi di scosse telluriche e protrattasi per oltre sette mesi, riscuoteva il vivo apprezzamento delle autorità locali e sentimenti di profonda gratitudine da parte delle popolazioni soccorse, contribuendo in maniera determinante a dare prestigio all'Esercito al cui fianco il Corpo infermiere volontarie ha operato e confermando le nobili tradizioni di umana fratellanza. — Province della Campania e della Basilicata, 24 novembre 1980-30 giugno 1981.

(1249)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione e smarrimento di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le ditte indicate a fianco di ciascuno dei seguenti marchi di identificazione dei metalli preziosi hanno restituito i relativi punzoni, che sono stati deformati, avendo cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi.

Si comunica inoltre che le ditte medesime hanno dichiarato che alcuni punzoni sono stati smarriti. Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli all'ufficio metrico provinciale competente:

Provincia di Arezzo:

« 199-AR »: « Za-Ta » S.d.f. di Zadi Aldo, in Arezzo.

Provincia di Varese:

« 116-VA »: Bossi Rina ved. Ferrè della società Cerruti e Ferrè, in Cassano Magnago.

(1518)

Deformazione di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le ditte indicate a fianco di ciascuno dei seguenti marchi di identificazione dei metalli preziosi hanno restituito i relativi punzoni, che sono stati deformati, avendo cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi:

Provincia di Alessandria:

« 466-AL »: Provera Luigi, in Valenza;
« 848-AL »: Capra Dante, in Valenza;
« 2025-AL »: Hagenbeck, in Alessandria;
« 2246-AL »: Alogrand & J. Borg di Borsalino G. Carlo, in Valenza;
« 2545-AL »: Salerno Salvatore, in Valenza.

Provincia di Arezzo:

« 274-AR »: I.G.S.T. di Van Den Heuvel Theodorus, in Arezzo.

Provincia di Bologna:

« 45-BO »: Silver S.p.a., in Bologna.

Provincia di Imperia:

« 33-IM »: Meneghini Rosalia, in Diano Marina.

Provincia di Napoli:

« 298-NA »: Falanga Michele, in Torre del Greco;
« 353-NA »: De Luca Stefano, in Napoli.

Provincia di Novara:

« 24-NO »: T.WI.GA. S.n.c., in Ghiffa.

Provincia di Roma:

« 75-Roma »: Negri Giovanni, in Roma;
« 145-Roma »: Rocchi Edoardo, in Roma;
« 170-Roma »: Brunoni Mario, in Roma;
« 208-Roma »: Soc. S.p.a. Eugenio Torri & C., in Roma.

Provincia di Torino:

« 116-TO »: Eredi Pocchiola Domenico S.n.c., in Torino;
« 132-TO »: Fassino Giovanni, in Torino;
« 175-TO »: Gherra Mario, in Torino;
« 198-TO »: Bazzani Pietro, in Torino;
« 221-TO »: Roggeri Franco, in Torino.

Provincia di Varese:

« 60-VA »: Castiglioni Fortunato, in Cassano Magnago;
« 209-VA »: Sangiovanni Giuseppe, in Gallarate.

Provincia di Vicenza:

« 596-VI »: Barausse Luigi, in Monticello C. Otto.

(1519)

Revoca al Consorzio agrario provinciale di Rovigo dell'autorizzazione ad esercitare un magazzino generale per il deposito di merci nazionali e nazionalizzate.

Con decreto ministeriale 10 marzo 1982 è stata revocata al Consorzio agrario provinciale di Rovigo, società cooperativa a responsabilità limitata, l'autorizzazione ad esercitare un magazzino generale per il deposito di merci nazionali e nazionalizzate con sede principale in Rovigo, via Pestrina n. 4 e succursali in Adria, Badia Polesine e Lendinara, attribuita con decreto 28 agosto 1950.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Rovigo è incaricata dell'esecuzione del predetto decreto.

(1595)

Decadenza delle autorizzazioni alla società S.A.I.F.A., in Venezia-Marghera, all'esercizio di un magazzino generale per il deposito e la stagionatura dei formaggi nazionali e nazionalizzati.

Con decreto 10 marzo 1982, sono state dichiarate decadute le autorizzazioni all'esercizio di un magazzino generale per il deposito e la stagionatura dei formaggi nazionali e nazionalizzati con sede in Venezia-Marghera, via Fratelli Bandiera n. 54, già concesse alla società S.A.I.F.A. - Società anonima invecchiamento formaggi e affini, con decreti ministeriali 22 luglio 1941 e 29 marzo 1950.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Venezia è incaricata dell'esecuzione del predetto decreto.

(1596)

Conferma di autorizzazione alla società « SO.FI.RE. - Società fiduciaria e di revisione S.r.l. », in Milano, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

Il Ministro del commercio, dell'industria e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 9 marzo 1982 ha confermato l'autorizzazione, già concessa alla società « SO.FI.RE. - Società fiduciaria di revisione - S.p.a. », in Milano, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

(1597)

Estensione di autorizzazione alla società « Figeroma - Fiduciaria e di gestione Roma S.p.a. », in Roma, ad esercitare attività di revisione.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 18 marzo 1982 ha esteso l'autorizzazione ad esercitare attività di revisione alla società « Figeroma - Fiduciaria e di gestione Roma - S.p.a. », in Roma, già autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria.

(1598)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi a posti di infermiere diplomato e di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Cagliari

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva degli infermieri diplomati delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto ed i posti sottoindicati:

Facoltà di medicina e chirurgia:

clinica di cardiologia (per la cattedra di malattie cardiovascolari) . . . . posti 2

Titolo di studio richiesto: diploma rilasciato da una scuola convitto professionale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Cagliari, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Cagliari.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto ed il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di anatomia ed istologia patologica . . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Cagliari, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Cagliari.

(1698)

Concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Catania

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di anatomia e istologia patologica posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di 1° grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Catania, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Catania.

(1699)

Concorsi a posti di operaio di prima, di seconda e di terza categoria presso l'Università degli studi di Genova

E' indetto pubblico concorso, per esami, a cinque posti di operaio di prima categoria in prova nel ruolo del personale degli operai permanenti dell'amministrazione universitaria presso la Università di Genova per le qualifiche di mestiere sottoindicate:

falegname di prima categoria . . . . . . posti 2
elettricista di prima categoria . . . . . » 2
idraulico di prima categoria . . . . . . » 1

Titolo di studio richiesto: licenza elementare.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Genova - Via Balbi, 5, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il candidato dovrà produrre distinte domande in relazione alla qualifica di mestiere cui intenda concorrere. Nel caso il candidato stesso non specifichi nella domanda la qualifica di mestiere per la quale vuole concorrere sarà ammesso solo alla prima in ordine di pubblicazione.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Genova.

E' indetto pubblico concorso, per esami, a dieci posti di operaio di seconda categoria in prova nel ruolo del personale degli operai permanenti dell'amministrazione universitaria presso l'Università di Genova per le seguenti qualifiche di mestiere:

coloratore di seconda categoria . . . . . posti 2
conducente di automezzi di seconda categoria . » 2
elettricista di seconda categoria . . . . . » 3
idraulico di seconda categoria . . . . . » 1
muratore di seconda categoria . . . . . » 2

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola elementare; per la qualifica di conducente di automezzi è altresì richiesto il possesso della patente di guida almeno di categoria « C ».

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Genova - Via Balbi, 5, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il candidato dovrà produrre distinte domande in relazione alla qualifica di mestiere cui intenda concorrere. Nel caso il candidato stesso non specifichi nella domanda la qualifica di mestiere per la quale vuole concorrere sarà ammesso solo alla prima in ordine di pubblicazione.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Genova.

E' indetto pubblico concorso, a undici posti di operaio di terza categoria in prova nel ruolo del personale degli operai permanenti dell'amministrazione universitaria presso l'Università di Genova per la qualifica di mestiere di «manovale specializzato di terza categoria».

Titolo di studio richiesto: licenza elementare.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Genova - Via Balbi, 5, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Genova.

(1700)

Concorso a cinquantadue posti di coadiutore presso il Politecnico di Milano

E' indetto pubblico concorso, per esami, a cinquantadue posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva delle segreterie universitarie presso il Politecnico di Milano.

Titolo di studio richiesto: diploma di istituto di istruzione secondaria di 1° grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore del Politecnico di Milano, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di partecipazione al concorso dovranno pervenire al seguente indirizzo: Rettore del Politecnico di Milano - Piazza Leonardo da Vinci, 32 - Milano.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente del Politecnico di Milano.

(1702)

Concorsi a posti di infermiere abilitato a funzioni direttive e di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Messina.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva degli infermieri abilitati a funzioni direttive delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica pediatrica seconda . posti 2

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale e diploma di infermiere fornita di abilitazione a funzione direttiva o del diploma di assistente sanitaria visitatrice.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Messina, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Messina.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici esecutivi delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso il posto e l'istituto sottoindicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di anestesiologia e rianimazione . . . posto 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Messina, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Messina.

(1701)

Concorso riservato, per titoli, a quarantaquattro posti di tecnico esecutivo presso l'Università di Bari

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la tabella dimostrativa compilata dall'Università degli studi di Bari, dalla quale risulta che sul contingente locale di trecentosettantanove unità sono tutt'ora vacanti quarantaquattro posti di tecnico esecutivo destinati alle categorie di cui alla citata legge n. 482;

Decreta:

Art. 1.
Numero dei posti

E' indetto un concorso, per soli titoli, riservato alle categorie protette indicate dalla legge 2 aprile 1968, n. 482 (*), per la copertura di quarantaquattro posti di tecnico esecutivo di ruolo in prova nel ruolo organico della carriera esecutiva dei tecnici presso l'Università degli studi di Bari.

Art. 2.
Requisiti generali d'ammissione

Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:

1) appartenenza ad una delle categorie riservatarie previste dalla legge n. 482/68 e stato di disoccupazione da provare mediante certificato di iscrizione negli elenchi dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, a norma dell'art. 19 della medesima legge;

(*) Invalidi di guerra, per servizio, civili e civili di guerra, del lavoro, orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro, sordomuti e categorie assimilate.

2) possesso della licenza di scuola secondaria di primo grado o di altra scuola post-elementare a corso triennale;

3) età non inferiore a 18 anni e non superiore a 55 anni;

4) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

5) godimento dei diritti politici;

6) buona condotta morale e civile;

7) idoneità fisica all'impiego;

8) essere in regola con le leggi sul reclutamento militare;

9) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né dichiarato decaduto ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tutti i requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

La mancanza anche di uno solo dei requisiti stessi comporterà l'esclusione dal concorso o, comunque, dall'accesso all'impiego.

Art. 3.

Domande e termine di presentazione

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale secondo lo schema indicato nell'allegato *A* del presente bando, dovranno essere inviate al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione universitaria - Ufficio V (concorsi personale non docente) - Viale Trastevere, 00153 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni a partire dal giorno di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 4.

Dichiarazioni da formulare nella domanda

Nella domanda di ammissione al concorso gli aspiranti debbono dichiarare:

a) cognome e nome;

b) data e luogo di nascita;

c) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

d) di essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado o di altra scuola post-elementare a corso triennale;

e) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione e della cancellazione dalle liste medesime;

f) di non aver riportato condanne penali ovvero, in caso contrario, l'indicazione delle condanne stesse;

g) gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni, con l'indicazione delle cause di risoluzione dei rapporti stessi;

h) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) la propria attuale residenza e l'indirizzo con l'indicazione del relativo codice di avviamento postale al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni.

La domanda deve essere sottoscritta dall'aspirante con firma autenticata ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

La domanda dovrà contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni di cui sopra.

Art. 5.

Allegati alla domanda

I candidati devono allegare alla domanda il certificato di iscrizione negli elenchi dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione previsti dall'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, rilasciato in data non anteriore a quella di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*. La mancata presentazione, così come l'esibizione di un certificato diverso o retrodatato, comporterà l'esclusione dal concorso.

Inoltre dovranno essere allegati alla domanda medesima i documenti relativi ai titoli eventualmente in possesso del candidato, secondo la tabella sottoindicata (in carta da bollo):

A) *Titoli di servizio* (fino a punti 4):

1) servizio prestato presso le università, gli istituti di istruzione universitaria, gli osservatori astronomici e vesuviano, le opere universitarie ed altre amministrazioni statali, nonché presso regioni, provincie e comuni. Per ogni anno o frazione superiore a sei mesi punti 2

2) servizio prestato presso enti pubblici non territoriali (camere di commercio, enti assistenziali e previdenziali ecc.) per ogni anno o frazione superiore a sei mesi . . . . » 1

B) *Carichi di famiglia* (da documentarsi mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 4 della legge 5 gennaio 1968, n. 15):

per il coniuge a carico . . . . punti 2

per ogni figlio minore a carico o maggiore di età purché inabile a qualsiasi proficuo lavoro . . . . » 1

per entrambi i genitori a carico . . . . . » 2

per un genitore a carico . . . . . . » 1

C) *Titolo di studio* (sarà valutato il solo diploma di istruzione secondaria di primo grado o di altra scuola post-elementare a corso triennale):

con media tra nove e dieci o con giudizio di « ottimo » . . . . punti 3

con media di otto o con giudizio di « distinto » » 2

con media di sette o con giudizio di « buono » » 1

D) *Diplomi o attestati di specializzazione e qualificazione professionale o altra idonea documentazione da cui sia possibile desumere attitudini lavorative e professionali di carattere tecnico* (deve essere presentata idonea documentazione in carta legale):

fino ad un massimo di . . . . punti 4

E) *Altri eventuali titoli* a giudizio della commissione fino ad un massimo di . . . . punti 1

Art. 6.

Commissione esaminatrice

La commissione giudicatrice è nominata e composta secondo quanto disposto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 7.

Titoli di preferenza nella nomina

I candidati saranno graduati in base al punteggio conseguito nella valutazione dei titoli. A parità di punteggio gli interessati potranno far valere i titoli di preferenza in virtù delle norme vigenti. A tal fine sono tenuti ad esibire i relativi documenti in originale o copia autenticata, purché in regola con le vigenti disposizioni fiscali, all'atto della presentazione della domanda di ammissione.

Art. 8.

Approvazione della graduatoria e dichiarazione dei vincitori e idonei

Previo accertamento della regolarità del procedimento, sarà approvata con decreto ministeriale la graduatoria generale di merito dei candidati e dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso medesimo. Le suddette graduatorie saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Nomina

I vincitori saranno invitati, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a presentare entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'invito i documenti di rito.

L'amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di sottoporre i vincitori a visita medica al fine di accertare che la natura ed il grado dell'invalidità non possa riuscire di pregiudizio alla salute o alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti, ai sensi dell'art. 20 della legge n. 482/68.

Le nomine dei vincitori saranno ripartite tra le varie categorie di riservatari, secondo l'ordine di graduatoria, rispettando le percentuali di cui all'art. 9 della legge n. 482/68.

Qualora non sia possibile procedere al conferimento dei posti spettanti ad una o più categorie, per mancanza di aspiranti, i posti stessi saranno ripartiti proporzionalmente tra le altre categorie.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati tecnici esecutivi di ruolo in prova nel ruolo organico della carriera esecutiva dei tecnici presso l'Università di Bari ed assegnati agli istituti, cliniche e servizi generali delle facoltà e del rettorato, in relazione alle attitudini ed alle capacità possedute.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 ottobre 1980

Il Ministro: SARTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo 1982
Registro n. 43 Istruzione, foglio n. 325

ALLEGATO *A*

Schema di domanda

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione universitaria - Ufficio V (concorsi personale non docente) - Viale Trastevere - 00153 ROMA

Il sottoscritto .
(le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome ed il nome proprio ed il cognome del marito) nato a .
(provincia di . .) il . .
e residente in . . (provincia di . .)
via . . . n. . . c.a.p. . . . tel. .
chiede di essere ammesso al concorso riservato a quarantaquattro posti di tecnico esecutivo di ruolo in prova presso l'Università degli studi di Bari.

Dichiara sotto la propria responsabilità:

A) di essere cittadino italiano;

B) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . (1);

C) di non aver riportato condanne penali né di avere procedimenti penali pendenti (2);

D) di essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado o di altra scuola post-elementare a corso triennale;

E) per quanto riguarda gli obblighi militari di essere nella seguente posizione . . . . . .;

F) di non aver prestato mai servizio presso pubbliche amministrazioni oppure di aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni . . (3);

G) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni, né di essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 3/57.

Il sottoscritto allega i seguenti documenti e titoli per la valutazione:

1) certificato di iscrizione negli elenchi predisposti dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ai sensi dell'art. 19 della legge n. 482/68;

2) (segue elenco dei titoli presentati per la valutazione).
. . . .
. . . .
. . . .

Data, . . .

Firma . . (4)

(Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni) . .
. . . .

Visto, si autentica per la firma del sig. . .

---

(1) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(2) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso; ovvero indicare gli eventuali carichi pendenti.

(3) Indicare le cause di risoluzione del rapporto di impiego.

(4) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del Capo del reparto militare presso il quale prestano servizio.

(1668)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso, per esami, a tre posti di esaminatore nel ruolo tecnico della carriera direttiva della proprietà intellettuale, riservato ai laureati in farmacia.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, riguardante le norme di esecuzione del predetto testo unico;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, concernente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme, modificata ed integrata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, concernente nuovi stipendi e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sulla disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1973, reg. 12, foglio 277, contenente la determinazione delle piante organiche e la denominazione delle qualifiche delle carriere direttive del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 8 luglio 1975, n. 305, recante modifiche all'ultimo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, concernente l'elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, concernente il nuovo assetto retributivo funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310, relativo alla corresponsione di miglioramenti economici al personale statale;

Visto l'art. 28-*ter* della legge 6 agosto 1981, n. 432, concernente copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica in attuazione degli accordi contrattuali triennali relativi al personale civile dei Ministeri e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonché concessione di miglioramenti economici al personale civile e militare escluso dalla contrattazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 luglio 1979, registrato alla Corte dei conti in data 20 ottobre 1979, reg. 7, foglio 228, con il quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha autorizzato questo Ministero a bandire un concorso, per esami, a tre posti di esaminatore nella carriera direttiva, ruolo tecnico, della proprietà intellettuale;

Considerata la carenza di personale qualificato nel settore tecnico del ruolo sopracitato e ritenuta, pertanto, la necessità di bandire un concorso, per esami, a tre posti di esaminatore in prova nel ruolo tecnico della carriera direttiva della proprietà intellettuale, riservandone la partecipazione ai laureati in farmacia;

Visto il parere espresso dalla prima sezione del Consiglio superiore della pubblica amministrazione n. 12/75 del 17 giugno 1975, sui programmi di esame da adottare per l'accesso alla carriera direttiva tecnica della proprietà intellettuale;

Visto il parere n. 10/79 del 3 dicembre 1979 espresso dalla seconda sezione del Consiglio superiore della pubblica amministrazione, concernente l'inserimento del diritto comunitario nel colloquio per l'accesso e il passaggio alla carriera direttiva di alcuni ruoli del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso, per esami, a tre posti di esaminatore in prova nel ruolo tecnico della carriera direttiva della proprietà intellettuale, riservato ai laureati in farmacia.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, rivestano la qualifica di impiegato dei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica all'impiego. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

e) diploma di laurea in farmacia.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 3.

Domanda di ammissione

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale (vedi schema esemplificativo allegato *A*), dovrà pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Divisione I - Ufficio concorsi, via Molise, 2 - Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dello ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione al concorso gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il cognome ed il nome (le donne coniugate devono aggiungere al proprio cognome quello del marito);

b) il luogo e la data di nascita, nonché, in caso di superamento del limite massimo di età di 35 anni, i titoli che danno diritto alle eventuali elevazioni di tale limite o che consentono di prescindere dallo stesso;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) se abbiano riportato o meno condanne penali ed i procedimenti penali eventualmente pendenti;

f) il titolo di studio posseduto nonché la data e l'esatta indicazione dell'Università presso cui è stato conseguito;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il domicilio ed il recapito al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

i) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego (la dichiarazione va resa anche se negativa);

l) la lingua estera nella quale intendono sostenere il colloquio.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza degli aspiranti, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti di ruolo dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante del corpo di appartenenza.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui al presente articolo non verranno prese in considerazione.

L'amministrazione non assume nessuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento d'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 4.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento con l'osservanza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 5.

Prove di esame

Gli esami consisteranno in due prove scritte ed in un colloquio secondo il seguente programma.

Prove scritte:

chimica organica;

farmacologia.

Il colloquio verterà oltre che sulle materie che formano oggetto delle prove scritte anche sulle seguenti:

nozioni di diritto comunitario;

prova facoltativa di lingua estera a scelta del candidato tra il francese o l'inglese (lettura e traduzione di un brano a carattere tecnico).

Art. 6.

Svolgimento delle prove

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte, del concorso stesso, muniti di un valido documento di riconoscimento, nei giorni 1 e 2 giugno 1982, alle ore 8,30, presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - 1° piano (parlamentino), via Molise, 2 - Roma.

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerlo.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non abbia ottenuto la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno all'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio. A coloro i quali supereranno la prova facoltativa di lingua verrà assegnato un punto in aumento della somma dei voti di cui al precedente comma.

Art. 7.

Titoli di precedenza e di preferenza

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, titoli di precedenza o preferenza nella nomina, debbono far pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Divisione I (Ufficio concorsi), entro il termine perentorio di venti giorni, che decor-

rono dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il predetto colloquio, i documenti, redatti nelle prescritte forme, attestanti il possesso di tali titoli.

I documenti saranno considerati prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 8.

Graduatoria di merito - Documentazione di rito

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 6.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine, i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire al Ministero della industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Divisione I (Ufficio concorsi), sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto dell'atto di nascita. I candidati che beneficiano delle disposizioni speciali per l'elevazione del limite massimo di età dovranno produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti (ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termine del precedente art. 7);

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nello impiego al quale concorre; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonché la dichiarazione che essa non è tale da menomare la attitudine fisica all'impiego.

Il certificato medico, che presenteranno i candidati mutilati o invalidi di guerra od assimilati, dovrà contenere, oltre una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo la dichiarazione che egli, per la natura ed il grado della sua invalidità, non possa recare pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle mansioni dell'impiego per il quale concorre;

6) titolo di studio in originale o copia autenticata, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma quando questo non è stato ancora rilasciato;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 7) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato su carta legale relativo all'esito di leva, debitamente vidimato o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile (salvo che non l'abbiano già presentata per i fini previsti dal precente art. 7).

I concorrenti che si trovino alle armi per i servizi di leva od in carriera continuativa potranno limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo e un certificato, rilasciato dal comandante del corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica all'impiego al quale aspirano e che è stato eseguito nei loro confronti l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a produrli indicata nel terzo comma del presente articolo.

I certificati di cui ai numeri 2) e 3) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana ed in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Gli aspiranti indigenti hanno facoltà di presentare in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale purché, in ciascun atto, si faccia constatare la condizione di povertà del richiedente mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti presentati al Ministero o ad altre amministrazioni ed enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare per detti documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

Art. 9.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti saranno assunti in qualità di esaminatori in prova nella carriera direttiva, ruolo tecnico, della proprietà intellettuale e conseguiranno la nomina ad esaminatore se ritenuti idonei dal consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova di sei mesi.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, soltanto i vincitori del concorso che provengono da una carriera corrispondente di questa o di altre amministrazioni, presso le quali abbiano superato tale periodo e disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale hanno concorso.

I vincitori che nel termine stabilito non assumano regolare servizio, senza giustificato motivo, decadono dalla nomina.

Art. 10.

Trattamento economico

Ai vincitori del concorso ammessi all'impiego sarà corrisposto il trattamento economico corrispondente ai settimo livello nel quale saranno inquadrati, oltre gli altri assegni spettanti a norma delle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 febbraio 1982

Il Ministro: MARCORA

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 marzo 1982
Registro n. 4 Industria, foglio n. 274

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo)

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali, Divisione I - Ufficio concorsi - Via Molise, 2 - 00187 ROMA.

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . . . .) il . . . . e residente in . . . . . . cap. . . . tel. . . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a tre posti di esaminatore, ruolo tecnico, nella carriera direttiva della proprietà intellettuale riservato a coloro i quali sono in possesso del diploma di laurea in farmacia.

All'uopo fa presente:

1) di essere cittadino italiano;

2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (1);

3) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (2);

4) di essere in possesso del seguente titolo di studio . conseguito presso . . . in data . .,

5) per quanto riguarda gli obblighi militari . . (3);

6) di non aver prestato servizio come impiegato presso pubbliche amministrazioni (4);

7) di aver diritto all'aumento dei limiti di età o di poter prescindere dagli stessi perché . . . . . (5);

8) di voler sostenere il colloquio facoltativo di lingua . . . . .

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni . . . . c.a.p. . . . tel. ., impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Firma

Visto per l'autenticazione della firma del sig. . . .

---

(1) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicare i motivi.

(2) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(3) Di aver prestato servizio militare, ovvero di essere attualmente in servizio militare presso . . ., ovvero di non aver prestato servizio militare perché non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, ovvero perché, pur dichiarato «abile arruolato» gode del congedo o del rinvio in qualità di . . . ., ovvero perché riformato o rivedibile.

(4) In caso contrario, dichiarare di prestare servizio presso l'amministrazione . ., con la qualifica di . ., presso la quale è stato assunto il . ovvero di aver prestato servizio presso l'amministrazione . . con la qualifica di . . dal . . al . . . . (precisare la causa di risoluzione del rapporto di impiego).

(5) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età di 35 anni, siano in possesso di uno o più titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentono di prescindere dallo stesso.

(6) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante del corpo di appartenenza.

(1662)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale della classe 1ª/B vacante nel comune di Legnano

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 19 aprile 1980 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Legnano;

Visto il decreto ministeriale in data 8 marzo 1982, modificato con decreto ministeriale del 12 marzo 1982, con i quali è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 8 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604; 17 febbraio 1968, n. 107; 11 luglio 1980, n. 312; 6 agosto 1981, n. 432 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria di merito dei candidati al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Legnano, nell'ordine appresso indicato:

1)	Imboldi R. Emilio	punti	93,166	su 132
2)	D'Angelo Domenico	»	89,104	»
3)	Giacomelli Alvaro	»	86,430	»
4)	Patriarca Emilio	»	85,933	»
5)	Maroni Antonio	»	84,740	»
6)	Lauria Rocco	»	84,498	»
7)	Zagordo Cosimo	»	83,778	»
8)	Pecora Vito	»	83,766	»
9)	Recchia Ezio	»	83,177	»
10)	Melandri Eligio	»	82,528	»
11)	La Rocca Pietro	»	82,436	»
12)	Incandela Francesco	»	81,884	»
13)	Torella Michele	»	81,773	»
14)	Ciccone Saverio	»	81,563	»
15)	Buccheri Ugo	»	80,550	»
16)	Giordano Nicolò	»	80,066	»
17)	Marazzina Felice	»	79,750	»
18)	Savino Giuseppe	»	79,733	»
19)	Serraglio Giovanni	»	79,649	»
20)	Gianfranchi C. Ruggero	»	79,104	»
21)	Taranto Fausto	»	79,033	»
22)	Gotelli Giorgio	»	78,748	»
23)	Fisicaro Antonio	»	78,390	»
24)	Lo Martire Stelio	»	77,997	»
25)	Paoluzzi Remo	»	77,219	»
26)	Pira Giacomo	»	77,120	»
27)	Gobbi Ampelio	»	77,013	»
28)	Pesente Elio	»	76,976	»
29)	Di Caprio Salvatore	»	76,866	»
30)	Aprile Pietro Maria	»	76,527	»
31)	Rizzo Guido	»	76,409	»
32)	Onofri Ermanno	»	76,382	»
33)	Lucchini Lino	»	76,080	»
34)	Barbieri Giuseppe	»	76,018	»
35)	Torretta Carlo	»	75,791	»
36)	Di Martino Antonino	»	75,520	»
37)	Matarese Francesco	»	75,361	»
38)	Domina Mariano	»	74,986	»
39)	Dall'Aglio Nico	»	74,750	»
40)	Brun Flavio	»	74,646	»
41)	Frisi Doro	»	74,566	»
42)	Barbero Angelo	»	74,450	»
43)	Scorza Saverio	»	74,446	»
44)	De Felice Renato	»	74,214	»
45)	Muriana Giuseppe	»	74,072	»
46)	Conte Antonio	»	74,013	»
47)	Faillace Peppino	»	73,926	»
48)	Girardi Filippo	»	73,759	»
49)	Sannicandro Francesco	»	73,559	»
50)	Nardelli Antonio	»	73,459	»
51)	Ruglioni Otello	»	73,119	»
52)	Gigliotti Giovanni	»	72,722	»
53)	Rampelli Vincenzo	»	72,316	»
54)	Luchetti Loreto	»	72,033	»
55)	Amorelli Giuseppe	»	71,866	»
56)	Carlomagno Michele	»	71,732	»
57)	Zaffanella Aldo	»	71,538	»
58)	Scherillo Antonio	»	71,527	»
59)	Castellaneta Nicola	»	71,234	»
60)	Caleffi Esterino	»	71,221	»
61)	Mingolla Aldo	»	71,083	»
62)	La Candia Michele	»	70,800	»
63)	Ladogana Raffaele	»	70,782	»
64)	Magoni Beniamino	»	70,599	»
65)	Di Domenica Vittorio	»	70,388	»
66)	Marzola Uber	»	70	»
67)	Gambassi Enrico	»	69,893	»
68)	Mileti Giuseppe	»	69,619	»
69)	Zarcone Vincenzo	»	69,395	»
70)	Ipprio Ilario	»	69,180	»
71)	Licata Antonio	»	68,966	»
72)	Di Massa Pelino	»	68,796	»
73)	Priolo Vincenzo	»	68,563	»
74)	Coniglione Sebastiano	»	68,545	»
75)	Busillo Giovanni	»	68,247	»
76)	Bove Romano	»	68,213	»
77)	Mastrogiovanni Carmelo	»	67,856	»

78) Olivieri Antonio	punti	67,633	su 132
79) Nigri Mario	»	67,459	»
80) Muzzi Vitantonio	»	67,118	»
81) Zappalorto Flavio	»	67,100	»
82) Puglisi Domenico	»	66,863	»
83) Alba Calogero	»	66,767	»
84) Amico Salvatore	»	66,574	»
85) Bruno Carmelo	»	66,500	»
86) Loiodice Michele	»	66,340	»
87) Di Caro Sebastiano	»	66,205	»
88) Fedriga Sergio	»	66	»
89) Rebecchi Renzo	»	65,886	»
90) Costardi Felice	»	65,149	»
91) Chittaro Mario	»	64,815	»
92) Fabbro Raffaello	»	64,050	»
93) Scalia Giuseppe	»	63,993	»
94) Bottini Rinaldo	»	63,299	»
95) Persegati Umberto	»	63,142	»
96) Calabrò Nicola	»	62,632	»
97) Gritti Giuseppe	»	61,066	»
98) Velardita Francesco	»	57,300	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 marzo 1982

p. *Il Ministro*: CORDER

(1632)

MINISTERO DELLA DIFESA

Nuovo diario e nuova sede delle prove scritte del concorso, per titoli ed esami, per la nomina di sedici tenenti in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato, ruolo commissari, dell'Esercito.

Le prove scritte del concorso, per titoli ed esami, per la nomina di sedici tenenti in s.p.e. del Corpo di commissariato, ruolo commissari, dell'Esercito, indetto con decreto ministeriale 11 maggio 1981 pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 3 luglio 1981, già fissate per il 22 ed il 23 febbraio 1982 e rinviate a data da stabilire per indisponibilità del palazzo degli esami, avranno luogo alle ore 8,30 dei giorni 3 e 4 maggio 1982 presso la scuola del genio, viale dell'Esercito n. 121, Roma.

(1663)

REGIONE LOMBARDIA

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 53, IN CREMA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

Ospedale maggiore di Crema:

un posto di assistente del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

Ospedale «S. Marta» di Rivolta d'Adda:

un posto di primario di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Crema (Cremona).

(234/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico presso l'ospedale «S. Marta» di Rivolta d'Adda.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, presso l'ospedale «S. Marta» di Rivolta d'Adda, a:

un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione;

un posto di aiuto del servizio di radiologia;

un posto di aiuto della sezione trasfusionale aggregata al laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Crema (Cremona).

(235/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 87 del 30 marzo 1982, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Regione Piemonte - Unità sanitaria locale n. 33, in Nichelino: Concorso pubblico, a chiamata diretta, a posti di operatore tecnico (centralinista).

Azienda farmaceutica municipalizzata, in Prato: Concorso pubblico, per titoli ed esami, a posto/i di farmacista collaboratore.

Ente ospedaliero «Ospedali riuniti» - Ospedale generale regionale, in Cagliari: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, a posti di ingegnere collaboratore elettrotecnico, ingegnere collaboratore edile, aggiunto programmatore, aggiunto perito meccanico, aggiunto disegnatore, aggiunto perito elettrotecnico, aggiunto perito elettronico, operaio elettromeccanico ad alta specializzazione, operaio meccanico auto ad alta specializzazione, operaio specializzato cuciniere, operaio qualificato lavaggista, operaio qualificato elettricista, operaio qualificato falegname, operaio qualificato verniciatore, operaio qualificato meccanico, operaio qualificato guardaroba, operaio qualificato necroforo, operaio qualificato, barbiere e ausiliario socio sanitario.

Unità sanitaria locale, zona n. 17, in Castelfranco di Sotto: Concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di capo sala.

Amministrazione delle I.P.A.B. - Casa di riposo, in Reggio Emilia: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di aggiunto di segreteria.

Ente ospedaliero «M. Ascoli e S. Tomaselli», in Catania: Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di capo ripartizione tecnica.

Comitato nazionale per l'energia nucleare: Selezione, per titoli ed esami, per l'assunzione a posti di personale di ricerca di laureati in fisica, scienze geologiche, scienze biologiche, chimica e tecnologie farmaceutiche, ingegneria, matematica o scienze statistiche-economiche, ingegneria nucleare, chimica industriale, ingegneria meccanica, scienze politiche ed ingegneria industriale o elettronica, con contratto a termine di durata quinquennale.

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 13 gennaio 1982, n. **1.**
Provvedimenti a favore del personale provinciale appartenente al gruppo linguistico ladino.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 19 *gennaio* 1982)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai dipendenti provinciali di ruolo e non di ruolo appartenenti al gruppo linguistico ladino che risiedono in un comune delle due valli ladine della provincia di Bolzano e siano destinati ad adempiere alla loro attività al di fuori delle due valli ladine, è corrisposta, in deroga a quanto stabilito dall'art. 7 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, una indennità mensile di L. 150.000 per i mesi di effettivo servizio a titolo di rimborso delle spese di viaggio e delle maggiori spese derivanti dalla permanente prestazione del lavoro al di fuori del luogo di residenza.

L'indennità stessa non è corrisposta per i giorni di assenza dal servizio per qualsiasi motivo.

Art. 2.

In prima applicazione della presente legge l'indennità di cui al precedente articolo è corrisposta con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge.

L'indennità di cui al precedente articolo viene rivalutata ogni due anni con decreto del presidente della giunta provinciale, in misura proporzionale alle variazioni dell'indice del costo della vita verificatesi nel biennio precedente, sulla base della somma dei punti di variazione dell'indice del costo della vita accertati dall'Istituto centrale di statistica con riferimento alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

La spesa per l'attuazione della presente legge è valutata in lire 5 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1981 e in lire 35 milioni a decorrere dall'esercizio finanziario 1982.

Alla copertura degli oneri indicati al comma precedente si provvede quanto all'esercizio finanziario in corso, mediante utilizzo dello stanziamento iscritto al cap. 12100 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1981, che presenta la disponibilità occorrente, e quanto agli esercizi finanziari successivi mediante utilizzo degli appositi stanziamenti che saranno iscritti ai corrispondenti capitoli del bilancio provinciale per gli anni futuri, attingendo dagli accantonamenti previsti alla sezione 1, settore 2, lett. *b*.1, del bilancio pluriennale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 13 gennaio 1982

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: MAROTTA

(1221)

LEGGE PROVINCIALE 14 gennaio 1982, **n. 2.**
Disciplina delle attività sportive scolastiche.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 26 *gennaio* 1982)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Definizione e ambiti delle attività sportive scolastiche

(1) La provincia autonoma di Bolzano si propone di contribuire attraverso lo sport scolastico a valorizzare la dignità e la socialità della persona, a migliorare la qualità della vita favorendo iniziative sportive della più varia natura nel quadro di una libera espressione volontaria, tenuto conto delle attitudini dei partecipanti e in relazione all'ambiente.

(2) Le attività sportive scolastiche rappresentano un momento idoneo per l'acquisizione di una genuina coscienza sportiva e costituiscono un aiuto e una guida per gli alunni delle scuole di ogni ordine e grado per lo sviluppo delle proprie qualità psico-fisiche e per l'affinamento delle proprie abilità. Le attività sportive scolastiche si collocano in un ambito integrativo, ma distinto rispetto all'insegnamento dell'educazione fisica e ne costituiscono un momento complementare sotto il profilo educativo e formativo.

(3) Le attività sportive scolastiche sono realizzate a livello di circolo didattico e di istituto, a livello interscolastico, distrettuale e su scala provinciale. Tali attività possono avere anche carattere extraprovinciale per la partecipazione a particolari manifestazioni, fatte comunque salve le competenze del C.O.N.I. di cui al primo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 475.

Art. 2.
Consiglio di circolo, di istituto, consigli scolastici distrettuali

(1) Presso i circoli didattici, gli istituti e i distretti scolastici possono essere costituiti, a cura dei rispettivi consigli, appositi comitati tecnico-sportivi in cui sia assicurata anche la presenza di docenti di educazione fisica. Tali comitati formulano proposte ai competenti organi collegiali in ordine alle attività sportive scolastiche e all'acquisto della necessaria attrezzatura didattico-sportiva.

(2) I consigli scolastici distrettuali, tenuto conto delle indicazioni fornite dai rispettivi consigli di circolo e di istituto, nonché degli interventi programmati dai comuni interessati, formulano annualmente proposte ai competenti assessori alla pubblica istruzione attinenti alla realizzazione e al potenziamento di attività sportive scolastiche per le scuole del distretto.

Art. 3.
Consulta provinciale per lo sport scolastico

(1) Presso l'amministrazione provinciale è istituita la consulta provinciale per lo sport scolastico composta dai seguenti membri:

a) gli assessori provinciali alla pubblica istruzione;

b) il sovrintendente e gli intendenti scolastici;

c) quattro membri eletti dal consiglio scolastico provinciale tra i suoi componenti;

d) quattro insegnanti di ruolo di educazione fisica proposti dagli organismi di categoria più rappresentativi esistenti in provincia di Bolzano;

e) un medico scolastico designato all'Ordine professionale provinciale dei medici;

f) un rappresentante del C.O.N.I.;

g) tre rappresentanti designati dalle associazioni sportive operanti in provincia;

h) un rappresentante designato dall'ufficio provinciale attività sportive e ricreative.

(2) Alle sedute della consulta sono invitati, in qualità di esperti e senza diritto di voto, i coordinatori dei servizi di educazione fisica presso la sovrintendenza e le intendenze scolastiche, se nominati ai sensi dell'art. 9 della legge 7 febbraio 1958, n. 88. Il presidente, inoltre, può invitare di volta in volta alle sedute della consulta altri esperti senza diritto di voto.

(3) La composizione della consulta provinciale dello sport scolastico deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici, quali sono rappresentati in consiglio provinciale.

(4) I membri della consulta sono nominati con deliberazione della giunta provinciale e restano in carica per la durata della relativa legislatura e comunque fino alla nomina della nuova consulta. E' consentita la riconferma dei membri e gli stessi sono sostituiti qualora cessino dall'ufficio che rappresentano.

(5) Nei primi trenta mesi di attività, la consulta è presieduta dall'assessore provinciale alla pubblica istruzione in lingua tedesca e negli altri trenta mesi dall'assessore alla pubblica istruzione in lingua italiana. L'assessore che non presiede la consulta funge da vicepresidente della stessa.

(6) Per la validità delle sedute della consulta è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del presidente.

(7) Ai membri della consulta sono corrisposti i compensi previsti dalla legislazione provinciale vigente.

(8) Nei primi trenta mesi di attività funge da segretario della consulta il funzionario responsabile di lingua tedesca o ladina preposto al competente servizio di cui al successivo art. 8 della presente legge e negli altri trenta mesi il funzionario di lingua italiana. Il funzionario che non esercita le funzioni di segretario, funge da segretario aggiunto della consulta.

Art. 4.

Compiti della consulta provinciale per lo sport scolastico

(1) La consulta provinciale per lo sport scolastico è l'organo tecnico-consultivo della provincia per le attività sportive scolastiche.

(2) La consulta formula proposte in ordine all'elaborazione degli indirizzi e dei criteri generali per lo svolgimento delle attività sportive scolastiche, nonché in ordine alla predisposizione di programmi pluriennali di sviluppo di dette attività.

(3) La consulta esprime pareri sul piano annuale di attività di cui al successivo art. 5 e su tutte le altre questioni che le vengano sottoposte in materia di attività sportive scolastiche da organi e uffici dell'amministrazione provinciale, da organi collegiali scolastici e dal C.O.N.I., anche per le finalità di cui al secondo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 475.

(4) Il parere della consulta espresso sul piano annuale di attività ai sensi del precedente comma, sostituisce, in materia di assegnazioni di fondi ai circoli didattici, agli istituti e ai distretti scolastici per la realizzazione di attività sportive scolastiche e l'acquisto delle relative attrezzature, quello delle commissioni previste dall'art. 14 della legge provinciale 5 settembre 1975, n. 49, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 5.

Piano annuale delle attività sportive scolastiche

(1) Entro il mese di novembre di ogni anno, tenuto conto dei programmi pluriennali di sviluppo e delle proposte formulate dai consigli scolastici distrettuali, i competenti servizi per lo sport scolastico di cui al successivo art. 8 predispongono, entro il limite degli stanziamenti disponibili nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo e avuto riguardo alle previsioni del bilancio pluriennale, il piano delle attività sportive da attuare nel corso dell'anno successivo. Il piano è approvato dalla giunta provinciale, sentito il parere della consulta per lo sport scolastico.

(2) In detto piano sono previsti:

a) gli indirizzi generali per la realizzazione delle attività sportive scolastiche a livello di circolo e di istituto e il programma orientativo di quelle a livello interscolastico e distrettuale;

b) l'ammontare massimo dei diversi contributi che possono essere richiesti agli allievi per la partecipazione ad attività sportive scolastiche a qualsiasi livello. Detti contributi devono essere versati direttamente ai rispettivi circoli didattici o istituti scolastici nel rispetto delle norme vigenti in materia;

c) i criteri di ripartizione e l'ammontare del fondo, da assegnare ai circoli didattici e agli istituti scolastici, nonché ai distretti scolastici per la realizzazione delle attvità sportive scolastiche, interscolastiche e distrettuali, come pure per l'acquisto delle attrezzature didattico-sportive;

d) gli eventuali programmi e i relativi fondi per le attività e manifestazioni sportive interscolastiche organizzate da ciascun servizio di cui al successivo art. 8 della presente legge;

e) il programma e il relativo fondo per le manifestazioni sportive scolastiche su scala provinciale, nonché per la partecipazione a quelle extra-provinciali o la loro eventuale promozione;

f) l'ammontare del fondo per provvedere agli acquisti di attrezzature e di materiale accessorio agli impianti e alle strutture sportive interscolastiche, come pure per far fronte alle spese derivanti da eventuali gestioni, manutenzioni, adattamenti, locazioni di impianti sportivi a carattere interscolastico;

g) il compenso massimo orario che può essere corrisposto al personale preposto, in qualità di incaricato, alle diverse manifestazioni e discipline sportive.

(3) La giunta provinciale, su proposta della consulta provinciale per lo sport scolastico, stabilisce annualmente l'ammontare della quota a carico delle associazioni, degli enti o dei privati per l'utilizzo degli impianti e delle strutture sportive interscolastiche. Dette quote vengono versate all'amministrazione provinciale e concorrono a far fronte alle spese connesse con le attività di cui alla presente legge.

Art. 6.

Assegnazioni di fondi ai circoli didattici, agli istituti scolastici e ai distretti scolastici

(1) L'amministrazione provinciale assegna ai circoli didattici e agli istituti scolastici, nonché ai distretti scolastici i fondi per le attività sportive scolastiche e per l'acquisto delle relative attrezzature, secondo i criteri di ripartizione e nell'ammontare complessivo di cui alla lettera *c)* del secondo comma dell'art. 5.

(2) L'amministrazione provinciale può altresì concedere contributi per le attività sportive scolastiche e per l'acquisto della relativa attrezzatura anche a favore di altre istituzioni scolastiche esistenti in provincia che ne facciano richiesta, purché autorizzate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale.

Art. 7.

Attribuzione dei consigli di circolo o di istituto e dei consigli scolastici distrettuali

(1) Ferme restando le attribuzioni loro demandate in materia dalla legge provinciale 5 settembre 1975, n. 49, e successive modifiche e integrazioni, i consigli di circolo e di istituto, come pure i consigli scolastici distrettuali, realizzano il programma delle attività sportive scolastiche deliberato nel rispetto degli indirizzi generali e dei programmi orientativi fissati dalla giunta provinciale ai sensi del precedente art. 5.

(2) I consigli di circolo e di istituto adottano gli opportuni provvedimenti per la partecipazione alle attività sportive a livello interscolastico, distrettuale, provinciale. Alle attività sportive a livello interscolastico o distrettuale le scuole, anche di diversi gruppi linguistici, partecipano sulla base di opportune intese tra i competenti organi collegiali.

(3) Il circolo didattico o l'istituto scolastico sono tenuti a consentire l'uso delle attrezzature a loro disposizione da parte di altre scuole che ne facciano richiesta per lo svolgimento di attività sportive durante l'orario scolastico, sempreché non si pregiudichino le normali attività della scuola. Il competente consiglio scolastico distrettuale stabilisce i criteri generali per il coordinamento dell'uso delle strutture sportive scolastiche e l'organizzazione dei servizi necessari.

(4) Le attrezzature didattico-sportive in dotazione del circolo o dell'istituto sono utilizzate sia per lo svolgimento delle normali ore di educazione fisica, sia per le attività sportive scolastiche di cui alla presente legge. Tale duplice utilizzo deve essere garantito anche per le attrezzature acquistate con i fondi previsti dalla lettera *c)* del secondo comma del precedente art. 5.

Art. 8.

Servizi per lo sport scolastico

(1) I compiti previsti dalla presente legge sono espletati da due servizi per lo sport scolastico istituiti rispettivamente nell'ambito delle ripartizioni all'istruzione pubblica in lingua italiana e all'istruzione pubblica in lingua tedesca e ladina.

(2) A ciascuno di detti servizi è preposto, quale responsabile, un funzionario che sia in possesso del diploma universitario rilasciato dagli istituti superiori di educazione fisica o di un titolo di studio equipollente. Per la copertura dei posti di cui sopra, la giunta provinciale può fissare in un secondo bando di concorso titoli e diplomi universitari diversi, qualora il primo concorso, riservato a candidati in possesso dei titoli di cui sopra, vada deserto o non risultino concorrenti dichiarati idonei.

(3) Le attuali dotazioni organiche del ruolo speciale del personale della carriera direttiva addetto all'istruzione e cultura di cui all'art. 4 della legge provinciale 11 gennaio 1975, n. 1, e successive modifiche e integrazioni, sono aumentate di due unità di cui una riservata al gruppo linguistico italiano e una al gruppo linguistico tedesco o ladino.

(4) Il personale della carriera di concetto, esecutiva e ausiliaria previsto per i servizi di educazione fisica presso la sovrintendenza e le intendenze scolastiche ai sensi delle tabelle *A*), *B*) e *C*) allegate alla legge provinciale 29 aprile 1975, n. 22, e successive modifiche e integrazioni, è trasferito, con esclusione degli aiutanti tecnici, nel ruolo amministrativo ampliato in base al successivo sesto comma del presente articolo ed è assegnato ai servizi per lo sport scolastico presso le competenti ripartizioni.

(5) Conseguentemente sono soppressi i relativi posti in organico previsti dalla citata legge provinciale 29 aprile 1975, n. 22, e successive modifiche e integrazioni.

(6) Le attuali dotazioni organiche del ruolo amministrativo sono aumentate come qui di seguito indicato:

due posti nella carriera di concetto;
due posti nella carriera esecutiva;
quattro posti nella carriera ausiliaria.

Due unità del personale della carriera ausiliaria sono preposte alle piscine interscolastiche e ai servizi dei campi da tennis interscolastici.

(7) Alle piscine interscolastiche sono assegnati gli aiutanti tecnici della carriera esecutiva contemplati dalla legge provinciale 29 aprile 1975, n. 22, e successive modifiche e integrazioni, ai quali competono le attribuzioni previste dal secondo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, per lo svolgimento sia delle attività di educazione fisica, sia di quelle disciplinate dalla presente legge.

(8) Sono comunque fatte salve le attribuzioni del sovrintendente e degli intendenti scolastici loro demandate dalla legge 7 febbraio 1958, n. 88, come pure quelle previste dall'art. 15 della legge provinciale 5 settembre 1975, n. 49, e successive modifiche e integrazioni.

(9) previe opportune intese tra il Ministero alla pubblica istruzione e la provincia autonoma di Bolzano, i coordinatori per l'educazione fisica eventualmente nominati a norma dell'art. 9 della citata legge 7 febbraio 1958, n. 88, o insegnanti di ruolo di educazione fisica con anzianità di effettivo servizio di almeno dieci anni, possono essere preposti, in posizione di comando ai sensi dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116, ai competenti servizi per lo sport scolastico istituiti presso le ripartizioni all'istruzione pubblica.

Art. 9.

Comitato di coordinamento dello sport scolastico

(1) Per provvedere alla realizzazione delle iniziative sportive a livello provinciale, nonché alla partecipazione alle manifestazioni sportive su scala extra-provinciale o alla loro eventuale promozione, è istituito il comitato di coordinamento dello sport scolastico.

(2) Del comitato fanno parte il sovrintendente e gli intendenti scolastici, nonché i direttori degli uffici affari amministrativi scolastici nelle ripartizioni all'istruzione pubblica in lingua tedesca e ladina, nonché all'istruzione pubblica in lingua italiana.

(3) Il comitato è presieduto a rotazione e in ordine dal sovrintendente scolastico, dall'intendente per la scuola delle località ladine e dall'intendente per la scuola in lingua tedesca. La vicepresidenza spetta a rotazione e in ordine ai direttori degli uffici di cui al precedente comma delle ripartizioni all'istruzione pubblica di lingua tedesca e ladina, nonché all'istruzione pubblica in lingua italiana. Ciascuna presidenza ha la durata di venti mesi e la vicepresidenza di trenta.

(4) Nei primi trenta mesi di attività funge da segretario del comitato il funzionario responsabile di lingua italiana preposto al competente servizio per lo sport scolastico e negli altri trenta mesi il funzionario di lingua tedesca o ladina. Il funzionario che non esercita le funzioni di segretario, funge da segretario aggiunto del comitato.

(5) Per la validità delle sedute del comitato è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei membri. Le decisioni sono prese a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del presidente.

(6) Il comitato individua la spesa necessaria per la realizzazione delle attività e degli ulteriori interventi affidati allo stesso e vigila sulla regolare esecuzione delle attività programmate.

(7) Spetta, inoltre, al comitato predisporre il programma di utilizzo da parte delle scuole di impianti e strutture sportive interscolastiche per lo svolgimento delle attività sportive.

(8) Spetta altresì al comitato predisporre un programma di utilizzo in orario extra-scolastico da parte di associazioni, enti o privati degli impianti e delle strutture sportive interscolastiche affidati alla sua gestione.

(9) Per l'espletamento dei propri compiti, il comitato si avvale del personale in servizio presso i servizi di cui al precedente art. 8.

Art. 10.

Spese

(1) I servizi per lo sport scolastico sono autorizzati a mezzo funzionario delegato ad eseguire in economia, sia in amministrazione diretta che per cottimi o in ambedue i modi, ai sensi delle vigenti norme di contabilità della provincia, i servizi e gli ulteriori interventi programmati in base alle lettere *d*), *e*) ed *f*) del secondo comma del precedente art. 5.

(2) I servizi per lo sport scolastico sono altresì autorizzati a stipulare, con le modalità e le procedure di cui al comma precedente, tutti i contratti che si rendessero necessari per lo svolgimento delle attività e per l'attuazione degli ulteriori interventi previsti dalla presente legge. Detti contratti sono soggetti ad approvazione con decreto del competente assessore oppure del presidente della giunta provinciale, qualora trattasi di spese deliberate ai sensi del sesto comma del precedente art. 9.

Art. 11.

Visite mediche

(1) Gli alunni delle scuole di ogni ordine e grado che praticano le attività sportive scolastiche sono sottoposti agli accertamenti previsti dalle vigenti disposizioni in materia di tutela sanitaria delle attività sportive, con le modalità organizzative da stabilirsi con regolamento di esecuzione.

NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12.

Consigli scolastici distrettuali

(1) Fino alla costituzione dei consigli scolastici distrettuali, si prescinde dalle proposte, dai programmi e dalle attività di detti organi nelle materie di cui alla presente legge. Le relative attività possono essere assunte dagli organi collegiali delle istituzioni scolastiche interessate, nonché dai servizi o dal comitato di coordinamento di cui rispettivamente all'art. 8 e all'art. 9 della presente legge.

(2) La consulta provinciale per lo sport scolastico viene costituita entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Il piano delle attività sportive scolastiche per l'anno 1982 può essere approvato dalla giunta provinciale prescindendo dal parere della consulta provinciale ai sensi dei precedenti articoli 4 e 5.

Art. 13.

Assicurazioni

(1) L'assicurazione contemplata dagli articoli 2 e 14 della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, e successive modifiche e integrazioni, copre anche i rischi derivanti dall'esercizio delle attività sportive scolastiche.

Art. 14.

U.P.G.S.S.

(1) L'Unione provinciale dei gruppi sportivi scolastici — U.P.G.S.S. — continua ad esplicare la propria attività fino a quando i servizi di cui al precedente art. 8 non siano in grado di provvedere allo svolgimento di tutti i compiti previsti dalla presente legge e comunque non oltre il 31 dicembre 1982.

(2) All'atto dello scioglimento dell'U.P.G.S.S., disposto con provvedimento della giunta provinciale, la provincia autonoma di Bolzano subentra in tutti i diritti attivi e passivi della U.P.G.S.S. stessa e tutte le attrezzature a disposizione di detta Unione vengono trasferite ai servizi di cui al precedente art. 8.

Art. 15.
Norma finanziaria

(1) Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede:

a) per le attività sportive scolastiche contemplate nel piano di cui al precedente art. 5, mediante utilizzo, per l'anno finanziario 1982, delle disponibilità previste ai capitoli 31205 e 31206 dello stato di previsione della spesa per l'anno medesimo, in forza delle relative autorizzazioni di spesa disposte dalla legge finanziaria 1982;

b) per i compensi ai membri della consulta di cui all'art. 3, valutati in lire 3 milioni a carico dell'esercizio 1982 mediante utilizzo dello stanziamento iscritto al cap. 12125 dello stato di previsione della spesa per l'anno medesimo, che presenta la necessaria disponibilità;

c) per l'aumento delle dotazioni organiche di cui all'art. 8, che comporta una maggiore spesa valutata per l'anno 1982 in lire 50 milioni mediante riduzione di pari importo del fondo globale iscritto al cap. 102115 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1982 (partita n. 1 dell'allegato n. 3 del bilancio).

(2) Le spese di cui alla lettera *a)* del precedente comma, poste a carico degli esercizi successivi sono stabilite dalla legge finanziaria annuale.

Art. 16.

(1) La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 14 gennaio 1982

MAGNAGO

Visto, *il commissario del governo per la provincia:* MAROTTA

LEGGE PROVINCIALE 15 gennaio 1982, n. 3.
Disciplina dell'attività di affittacamere.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 26 *gennaio* 1982)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(1) E' soggetto alle disposizioni della presente legge chi dà alloggio a terzi in camere o appartamenti per forestieri, siti nel proprio ambito domestico, esercitando tale attività come occupazione secondaria, sempreché non più di dieci posti-letto vengano complessivamente destinati a questo scopo.

(2) Le disposizioni della presente legge non si applicano in caso di locazione di camere per forestieri ove non venga fornita alcuna delle prestazioni che normalmente vengono eseguite nell'espletamento dell'attività ricettiva.

(3) Le funzioni amministrative relative all'attuazione della presente legge vengono, in quanto non sia diversamente previsto, delegate al sindaco competente per territorio.

(4) I provvedimenti adottati dal sindaco ai sensi del comma precedente devono essere inoltrati in copia al presidente della giunta provinciale, anche per l'effettuazione delle comunicazioni di cui all'art. 1, secondo comma, e art. 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 686.

Art. 2.

(1) Chi intende esercitare l'attività di cui all'art. 1, primo comma, della presente legge, ne deve far dichiarazione scritta al sindaco competente per territorio, indicando i prezzi massimi per le prestazioni offerte, riferite eventualmente a determinati periodi stagionali, il numero e l'ubicazione dei vani destinati all'attività ricettiva e il rispettivo numero dei posti-letto. Alla dichiarazione devono essere allegati i documenti atti a comprovare che l'interessato ha la facoltà di utilizzare i vani indicati per le finalità dichiarate.

(2) Il sindaco, dopo avere accertato che i vani indicati nella dichiarazione sono conformi alle disposizioni di natura urbanistica e sanitaria e che la persona dichiarante dà il necessario affidamento, rilascia apposita attestazione circa l'avvenuta presentazione della dichiarazione. Per l'accertamento dei requisiti oggettivi dei vani, il sindaco può avvalersi dei dipendenti del comune e dell'ufficiale sanitario.

(3) Il sindaco, sentita l'organizzazione turistica locale, determina la classificazione assegnando i vani destinati all'attività ricettiva alle categorie I, II, III o IV e indica la categoria attribuita nell'attestazione di cui al comma precedente. In tale atto devono essere anche indicati il numero dei vani destinati all'attività ricettiva, il rispettivo numero dei posti-letto e i prezzi massimi per le prestazioni offerte.

Art. 3.

(1) Il sindaco deve vietare con provvedimento motivato lo esercizio dell'attività di cui all'art. 1 della presente legge se i vani non sono conformi alle prescrizioni di natura urbanistica o sanitaria.

(2) Inoltre, il sindaco può rispettivamente deve vietare con provvedimento motivato l'esercizio di questa attività ove ricorra una delle ipotesi previste dagli articoli 11, 12, 92 e 108, terzo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

(3) Il sindaco deve, rispettivamente può vietare con provvedimento motivato la prosecuzione dell'esercizio dell'attività, qualora sopravvenga un motivo di cui ai precedenti primo o secondo comma, o ne abbia comunque conoscenza dopo il rilascio dell'attestazione riguardante l'avvenuta presentazione della dichiarazione.

(4) Avverso il provvedimento adottato ai sensi dei commi precedenti, l'interessato può proporre ricorso al presidente della giunta provinciale entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento stesso o da quando ne abbia avuto piena conoscenza.

Art. 4.

(1) Se l'attività di affittacamere viene estesa ad altri vani, se viene aumentato il numero dei posti-letto indicati nella dichiarazione o se vengono modificati i prezzi massimi dichiarati, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui ai precedenti articoli 2 e 3.

(2) I prezzi massimi per le prestazioni offerte possono essere modificati, previa denuncia da presentarsi al sindaco entro il 30 settembre o 31 marzo; le modifiche trovano applicazione a partire dal successivo 1° dicembre rispettivamente 1° luglio.

Art. 5.

(1) I criteri di classificazione saranno determinati nel regolamento di esecuzione da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(2) Avverso la classificazione effettuata dal sindaco, l'interessato può proporre ricorso all'assessore provinciale per il turismo entro il termine di trenta giorni dalla consegna dell'attestazione di cui al precedente art. 2, secondo comma.

(3) L'attestazione dell'avvenuta presentazione della dichiarazione non può essere consegnata al dichiarante fino a quando questi non abbia comprovato l'effettuato pagamento della tassa regionale sulle concessioni non governative.

Art. 6.

(1) L'attività di affittacamere è consentita entro i limiti previsti dalla presente legge; i bambini di età non superiore a dodici anni, appartenenti al nucleo delle famiglie alloggiate non vengono però computati ai fini della limitazione di cui all'art. 1, primo comma.

(2) Chi esercita l'attività di affittacamere ha facoltà di somministrare, nell'ora dei pasti, alimenti o bevande, con esclusione di quelle superalcooliche, alle persone alloggiate.

(3) Chi esercita un'attività ai sensi dell'art. 1, primo comma, della presente legge, non può adibire a questa attività persone non appartenenti al proprio nucleo familiare o normalmente conviventi in questo ultimo.

Art. 7.

(1) Chi è in possesso del certificato di cui all'art. 2, secondo comma, è autorizzato ad esercitare l'attività di affittacamere senza limitazioni di durata, fatti salvi gli adempimenti prescritti dalla legge regionale 29 dicembre 1975, n. 14, concernente la disciplina delle tasse regionali delle soprattasse provinciale sulle concessioni non governative.

(2) Della cessazione dell'attività di affittacamere deve essere data comunicazione al sindaco competente per territorio entro il termine di trenta giorni.

Art. 8.

(1) Chi esercita un'attività disciplinata dalla presente legge è tenuto ad esporre in un luogo ben visibile agli ospiti i prezzi massimi per le prestazioni offerte. I cartellini dei prezzi devono essere comunque affissi in ogni singolo piano in cui si trovano le camere o gli appartamenti. Ove i prezzi massimi non siano uniformi per tutti gli appartamenti o camere, i cartellini dei prezzi devono essere affissi in ogni appartamento o camera.

(2) La registrazione e notificazione delle persone alloggiate sono disciplinate dalle disposizioni dell'art. 109 del testo unico della legge di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Art. 9.

(1) I comuni della provincia tengono l'elenco degli affittacamere nel quale devono essere indicati la categoria attribuita alle camere, il numero dei posti-letto, il numero dei bagni o delle docce e i prezzi per le prestazioni offerte.

(2) I comuni sono tenuti a fornire informazioni sui dati contenuti nell'elenco a chiunque, anche oralmente, ne faccia richiesta. I comuni trasmettono copia dell'elenco alle organizzazioni turistiche locali e comunicano alle medesime le intervenute modifiche dei dati contenuti nello stesso.

Art. 10.

(1) La vigilanza sull'attività disciplinata dalla presente legge è demandata agli organi di polizia dello Stato, nonché all'amministrazione provinciale e al comune competente per territorio i quali ultimi la esercitano a mezzo di personale dipendente appositamente incaricato dal presidente della giunta provinciale rispettivamente dal sindaco.

Art. 11.

(1) Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di L. 80.000 a L. 500.000 chiunque:

1) applica prezzi superiori ai prezzi massimi dichiarati;

2) esercita l'attività di cui all'art. 1 della presente legge in vani non indicati nella dichiarazione oppure aumenta il numero dei posti-letto;

3) omette di esporre il cartellino dei prezzi a termini dell'art. 8 della presente legge;

4) non effettua la comunicazione circa la cessazione dell'attività di affittacamere, oppure

5) trasgredisce un'altra disposizione della presente legge.

(2) In caso di recidiva può essere inoltre vietata la prosecuzione dell'attività di affittacamere.

(3) La prosecuzione dell'attività di affittacamere può essere altresì vietata temporaneamente oppure definitivamente, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali all'uopo previste, se il dichiarante nel corso di cinque anni commette due infrazioni alle disposizioni concernenti la registrazione e notificazione delle persone alloggiate.

(4) L'accertamento delle infrazioni è demandato alle persone incaricate della vigilanza ai sensi dell'art. 10 della presente legge. La sanzione è irrogata dal sindaco del comune nel cui territorio l'infrazione è stata commessa; il pagamento della sanzione è effettuato in favore del comune tramite il rispettivo tesoriere. Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni procedurali della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9.

Art. 12.

(1) A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge nel territorio della provincia di Bolzano cessano di trovare applicazione le disposizioni non compatibili con la presente legge.

Art. 13.

(1) Chiunque alla data dell'entrata in vigore della presente legge esercita un'attività disciplinata dalla stessa in conformità alle disposizioni dell'art. 108 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché della legge 16 giugno 1939, n. 1111, deve fare la dichiarazione di cui all'art. 2, primo comma, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10, presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (*Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10*). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 72.000
	semestrale	L. 40.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 100.000
	semestrale	L. 55.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi*:	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi alle *specialità medicinali*:	
	annuale	L. 85.000
	semestrale	L. 47.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi* dei *supplementi ordinari*:	
	annuale	L. 165.000
	semestrale	L. 92.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 30.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 28.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 450
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 450

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 65.000
Abbonamento semestrale	L. 35.000

Un fascicolo L. 400 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.
Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: 85082221 - 85082149.

(2) Qualora l'attività viene esercitata da almeno un anno in misura che eccede le limitazioni stabilite dalla presente legge, ne è consentita la prosecuzione entro i limiti praticati fino al 31 dicembre 1984.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 15 gennaio 1982

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: MAROTTA

LEGGE PROVINCIALE 15 gennaio 1982, n. 4.

Adesione della provincia autonoma di Bolzano all'Ente teatro della città di Merano.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 26 *gennaio* 1982)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Adesione

(1) La provincia autonoma di Bolzano aderisce all'Ente teatro della città di Merano riconoscendolo quale struttura culturale di rilevanza provinciale.

(2) L'adesione viene deliberata dalla giunta provinciale. Essa è autorizzata ad approvare lo statuto dell'Ente teatro della città di Merano e le relative modifiche ed integrazioni, nonché a nominare i rappresentanti della provincia negli organi previsti dallo statuto dell'Ente teatro.

Art. 2.

Quota di partecipazione

(1) Lo statuto può prevedere a carico della provincia autonoma di Bolzano una quota di partecipazione non superiore alla somma delle quote a carico degli altri enti associati. Con deliberazioni di approvazione del bilancio di previsione dell'Ente teatro la giunta provinciale approva anche la quota di partecipazione prevista a suo carico. Tale quota è erogata prescindendo dal parere e da ogni altra formalità prevista dalla legge provinciale 29 ottobre 1958, n. 7, e relative modifiche e integrazioni, e dalla legge provinciale 23 gennaio 1978, n. 8.

Art. 3.

Disposizione transitoria

(1) La giunta provinciale è autorizzata a concedere a favore dell'Ente teatro di Merano un concorso straordinario di lire 29.275.000 sulle spese relative all'anno finanziario 1981.

Art. 4.

Disposizioni finanziarie

(1) Per l'attuazione della presente legge è autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 1982 la spesa complessiva di lire 60.700.000, di cui L. 31.425.000 quale onere presunto derivante dall'art. 2 e L. 29.275.000 quale onere *una tantum* derivante dall'art. 3 della presente legge.

(2) Alla copertura degli oneri indicati al comma precedente si provvede mediante utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 33111 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1982, che presenta la disponibilità occorrente.

(3) La spesa a carico degli esercizi finanziari successivi graverà sul corrispondente capitolo del bilancio provinciale, utilizzando i fondi stanziati annualmente per l'attuazione della legge provinciale 29 ottobre 1958, n. 7, e relative modifiche e integrazioni.

Art. 5.

(1) La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dello art. 55 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 15 gennaio 1982

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: MAROTTA

(1222)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100820900)